UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea Triennale in Servizio Sociale

L'ADOZIONE E IL FALLIMENTO ADOTTIVO

Relatrice: Prof.ssa Maddalena Cinque

Laureanda: Elena De Luca
Matricola N: 1227590

A.A. 2021/2022

Dedico a me stessa questo traguardo,
alla tenacia che mi ha permesso di arrivare fino a qui.
Oggi con rispetto e ammirazione, felicemente posso dirmi:
"Dottoressa, sii fiera di te".

"Chi decide di adottare un bambino, acquista coscienza dell'idea di adottarlo, si dà da fare e finalmente arriva il momento in cui il bambino deve materializzarsi. Sfortunatamente per i genitori adottivi, può capitare che al momento in cui hanno trovato il bambino non siano più così sicuri di volerne uno"

(D.W. Winnicott)

INDICE

INTRODUZIONE **9**

Capitolo 1 LE PRINCIPALI LEGGI IN MATERIA DI ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE **11**

1.1 L'adozione a partire dall'epoca romana 11

1.2 Dall'epoca romana verso l'istituto dell'adozione attuale 12

1.3 L'adozione e la centralità del minore nelle adozioni nazionali ed internazionali 14

1.4 La legge n. 431 del 1967 15

1.5 Le garanzie e le innovazioni della legge n. 184 del 4 maggio 1983 nell'adozione nazionale ed internazionale dei minori 17

1.6 La centralità del minore nella legge n. 476 del 1998 18

1.7 La legge n. 149 del 2001 20

1.8 La Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza 22

1.9 Le nuove disposizioni legislative 23

Capitolo 2 L'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE **27**

2.1 Il percorso dell'Adozione nazionale ed internazionale 27

2.2 Adottanti 33

2.3 Adottato 36

2.4 Il quadro emotivo del percorso 37

IL FALLIMENTO ADOTTIVO **39**

2.5 Il fallimento adottivo e le problematiche familiari 39

2.7 I fattori di rischio 42

2.8 I fattori di protezione 44

2.9 Il rapporto tra la famiglia adottiva e i servizi sociali 46

2.11 L'adolescenza adottiva 50

2.12 Supportare l'adolescenza adottiva 51

Capitolo 3 ANALISI DEL CASO **55**

1. Presentazione del caso 57

1.1 Questionario relativo al caso 61

2. Presentazione del caso 66

CONCLUSIONI **69**

BIBLIOGRAFIA **75**

SITOGRAFIA **78**

INTRODUZIONE

Costruire il legame adottivo è un processo complesso che si struttura e si consolida nel tempo e che prosegue ben oltre l'arrivo del bambino.

Si tratta di un istituto che si è evoluto negli anni, nascendo come una semplice pratica priva di regolamentazione da parte della legge ed evolvendo sempre più, fino a costruirsi oggigiorno come una possibilità di rinascita per l'adottato e di crescita per la famiglia adottiva.

Tutti i cambiamenti normativi hanno portato quindi ad una ridefinizione del tema. A partire già dall'epoca romana, infatti, si è visto come, in tema di adozione, fossero già definiti determinati requisiti da avere e determinate regole da rispettare per far sì che l'*adoptio* potesse essere effettivo; con le trasformazioni poi avvenute nella società e le differenti modalità di pensiero, tutto quello che è stato il processo normativo si è "adeguato" ai cambiamenti che la società portava, già a partire dalla Legge n. 184/1983 fino ad arrivare alla Legge n. 149/2001.

Nonostante l'adozione possa intendersi effettivamente come un "nuovo inizio", sia per la famiglia ma anche per il minore, essa pone davanti a ciascun componente numerosi ostacoli nel corso della vita che potrebbero interferire con la costruzione dell'identità familiare. Il percorso adottivo può, dunque, presentare numerose difficoltà, facendo per esempio riferimento alle caratteristiche dei minori adottati, che sono bambini solitamente maltrattati, deprivati e con problematiche, nella maggior parte dei casi, di estraneità culturale ma anche legate al comportamento o alla costruzione della propria identità.

L'adozione sia nazionale che internazionale chiama operatori e famiglie ad interagire con bambini di varia provenienza, e, nel caso dell'adozione internazionale questi ultimi si scontrano con mondi distanti e sconosciuti, che si discostano dal loro bagaglio personale di esperienze e conoscenze, il che contribuisce a rendere tale percorso ancora più complesso e delicato.

Ci sono adozioni che riescono a far fronte a determinate situazioni di crisi evolutive individuando, anche attraverso la figura dei servizi ad esso proposti, eventuali modalità che permettano il loro superamento e di preservare i legami che sono stati instaurati; si possono presentare però anche esperienze adottive nelle quali la sofferenza e il disagio sono prevalenti sia per i figli ma anche per la coppia genitoriale e quindi si concludono con il fallimento adottivo. In tutto questo quindi il settore del sociale riveste un compito fondamentale poiché deve sostenere le famiglie non solo nel percorso ma anche nel post adozione attraverso la messa in atto delle proprie competenze e abilità, ma anche attraverso le risorse che sono presenti nel territorio.

Quando pensiamo all'adozione facciamo riferimento alla tutela del bambino, quindi alla possibilità per un bambino di mettere in atto un processo di "riparazione" di quegli aspetti interiori.

Il fallimento di questa esperienza porterà quindi ad un ulteriore indebolimento del minore, sia interiormente ma anche per quanto riguarda la costruzione del proprio Sé. La sofferenza che segue a

questa situazione non coinvolge solamente poi il nucleo familiare stretto, ma anche la famiglia allargata, la rete sociale e gli operatori del servizio.
Nell'adozione i genitori svolgono un compito socialmente rilevante: garantire ad un minore che ne è privo, un contesto di crescita adeguato.
Si è constatato come nella maggior parte dei casi l'adozione abbia effettivamente un risvolto positivo sia per i genitori, ma soprattutto per i minori; ci sono alcuni casi però in cui non tutto riesce ad aggiustarsi tenendo conto che la problematicità non può essere attribuita completamente al minore, ma tanto alla coppia che magari intrinsecamente non è riuscita ad elaborare un lutto, una problematicità personale oppure di coppia.
È necessario quindi pensare a come sia possibile prevenire gli insuccessi, e quindi puntare anche su come i servizi territoriali, ma anche gli Enti Autorizzati per l'adozione possano effettivamente sostenere i bambini e i genitori e il tenere conto degli aspetti a cui questi ultimi devono porre maggiore attenzione.
L'adozione in sé è un insieme di emozioni e sensazioni mai vissute prima da una coppia che si mette in moto per l'assunzione di un nuovo ruolo, diverso da quello che li aveva visti come protagonisti fino a tempo prima, cioè quello di genitori.
Tutto assume nuovi significati e prospettive, si passa da coppia a genitori, e si cerca di pensare alle modalità per includere e accogliere il terzo membro della famiglia.
Nel *primo* capitolo vengono descritte le modifiche normative relative all'adozione nazionale ed internazionale, partendo dalle prime legislazioni relative alla tematica fino ad arrivare alle leggi più recenti con le diverse modificazioni apportate e i diversi modi di intendere l'adozione nel il passare del tempo.
Nel *secondo* capitolo si offre una descrizione del percorso adottivo, sia nazionale che internazionale, con la presentazione di tutte le tappe relative alle diverse modalità; un chiarimento sui soggetti che partecipano a questo percorso e il quadro emotivo relativo ad esso.
Si arriva poi così al nodo principale della tesi: il fallimento adottivo, che è stato affrontato attraverso una spiegazione generale del fenomeno correlata alle problematiche familiari, tenendo conto di quelle che possono essere le cause scatenanti e facendo riferimento ai fattori di rischio e di protezione.
È stata affrontata poi la tematica rispetto alla fascia d'età adolescenziale dell'adottato e al necessario supporto che ne consegue.
Il *terzo* capitolo invece riguarda due casi concreti di fallimento adottivo, conosciuti durante l'esperienza di tirocinio. Rispetto a uno di essi, poi, con l'aiuto della tutor del servizio del Consultorio Familiare, ho composto un questionario diretto ad approfondire i principali nodi emersi; con riguardo all'altro caso, invece, ho raccolto informazioni durante i colloqui e mi sono soffermata sulla spiegazione della tutor di tirocinio.

Capitolo 1

LE PRINCIPALI LEGGI IN MATERIA DI ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

1.1 L'adozione a partire dall'epoca romana

L'istituto dell'adozione fu molto diffuso fin tra i popoli più antichi anche se originariamente non ebbe uno sviluppo omogeneo.

Inizialmente l'adozione veniva vista per lo più come una figura giuridica regolata in relazione alle esigenze proprie di ciascuna popolazione soggetta a frequenti mutamenti[1], infatti differenti forme di adozione, anche se con finalità del tutto diverse rispetto a quelle perseguite attraverso l'istituto attuale, erano conosciute già in epoca romana con l'obbiettivo di assicurare la successione nel patrimonio e il culto dei Lari. In quell'epoca, ad esempio, i plebei iniziarono ad occupare posizioni politiche maggiormente importanti avendo così la possibilità di utilizzare quindi l'adozione per quei patrizi che aspiravano a divenire parte della plebe facendosi adottare per poter acquisire la posizione sociale di plebeo. L'adozione nel diritto romano consentiva quindi all'adottato di uscire dalla sua famiglia naturale che comportava però la perdita dei diritti di successione verso la famiglia biologica e rendeva l'adottato estraneo anche a quello che era il loro culto.

Prima della Legge delle XII tavole (fondamento del diritto romano antico), l'istituto del diritto di famiglia era rappresentato dall'*adrogatio* ove un soggetto, spesso pater familias, con tutto il suo nucleo familiare veniva inserito nell'*adrogator*. L'adrogatio, quindi, era un istituto del diritto di famiglia attraverso il quale un determinato cittadino assumeva sotto la propria potestas un altro cittadino libero consenziente che diveniva conseguentemente *filius familias*.

Con l'*adoptio* invece, istituito successivamente alle XII tavole, un pater familias, poneva invece sotto la propria potestà un soggetto appartenente ad un'altra famiglia, quindi, c'era il trasferimento della patria potestà su un figlio da un pater familias ad un altro.

Per entrare a far parte della famiglia dell'adottante, l'adottato perdeva qualsiasi rapporto di parentela e i diritti e doveri nei confronti della famiglia di origine assumendoli però nei confronti della famiglia adottante.

Il figlio che veniva dato in adozione solitamente era il più grande, maschio e il maggiore per quanto riguardava la salute e la virtù poiché l'adozione, per le famiglie prive di figli, comportava grandi spese per il mantenimento, dunque, si desiderava prendere con sé giovani che avrebbero potuto raggiungere delle buone prestazioni soprattutto dal punto di vista lavorativo.

[1] L. Fadiga, "*L'adozione*", Il Mulino, Bologna 2003.

L'ingresso al nuovo nucleo familiare portava quindi il soggetto ad acquisire uno status completamente nuovo, l'adorazione ad un nuovo culto, l'acquisizione di nuovi diritti di successione e un nuovo *nomen*, trasformando il nome della sua famiglia naturale in aggettivo, aggiungendo la desinenza *-ianus*.
La famiglia che dava la possibilità di adottare uno dei propri figli in cambio poteva ricevere delle somme di denaro.
Non era una pratica criticata e non comportava un totale allontanamento del figlio adottivo dalla sua famiglia d'origine; infatti, l'adozione serviva spesso a costruire anche salde alleanze politiche tra due famiglie e anche per una serie di scopi importanti aventi anche natura politica.
Viene diffusamente affermato "*adotio natura imitatur"* e cioè che l'adozione veniva messa in atto similmente a quella che era la filiazione e che quindi chi non era dotato degli organi necessari alla procreazione non poteva adottare che l'adottante doveva avere almeno diciotto anni in più dell'adottato e che il giudice non poteva consentire l'adozione se non dopo aver sentito il soggetto da adottare.[2]
Nel "diritto intermedio" il modo di pensare all'adozione era invece differente, prevedeva infatti che l'adottato restasse sotto la potestà del proprio genitore naturale e che acquisisse esclusivamente i diritti ereditari nei confronti dell'adottante; in questi anni però si raggiunge una svolta attraverso la maggiore importanza che viene data all'intervento pubblico attraverso la figura del giudice.
Perché l'istituto dell'adozione iniziasse ad avere un effettivo ruolo, si dovette però attendere il codice napoleonico attraverso il quale vennero coniati alcuni principi come l'impossibilità di avere dei figli per l'adottante, l'aver compiuto cinquant'anni e una differenza di età con l'adottato di almeno quindici anni e sarà poi, solo successivamente, che, con il Codice civile del 1942, inizieranno ad affermarsi i principi fondamentali come quello che stabilisce che l'adozione è un istituto che ha la finalità di offrire assistenza all'infanzia, cominciando così ad oltrepassare il concetto di adozione definendolo come solo un istituto che tiene conto della successione e salvaguardia del patrimonio.

1.2 Dall'epoca romana verso l'istituto dell'adozione attuale

L'adozione è un istituto che originariamente aveva lo scopo di dare una discendenza a chi non ne avesse una.
Negli anni Sessanta, a seguito della "Dichiarazione universale sui diritti del fanciullo" e le sollecitazioni del Concilio Vaticano II, in Italia, si affermò, attraverso il dibattito sull'adozione, la Legge 431/1967 relativa all'Adozione speciale.
Inizialmente si misero quindi in atto tutti quei principi che puntavano ad offrire al minore una famiglia in cui crescere in modo sereno; si prendeva in considerazione, perciò, una modalità di pensiero relativa

[2] ADOZIONE in "Enciclopedia Italiana" (treccani.it)

al nuovo modo di "fare adozione" attraverso cui la richiesta di adozione più che domanda diveniva una forma di disponibilità per accogliere come un figlio l'adottando.
La coppia, quindi, diviene una risorsa da utilizzare per i bisogni del bambino.
Questa modalità non trovò però un effettivo riscontro in quella che era la realtà, infatti, agli adottati a volte non veniva data la possibilità di vedere i propri genitori biologici oppure non gli venivano garantite le possibilità, da parte della famiglia adottante, di ricevere le giuste cure o relazioni per uno sviluppo psico-fisico adeguato.
Solo nel 1967 con la Convenzione di Strasburgo, si iniziarono a porre le basi per un'adozione che mettesse al centro i minori. Con la Convenzione, infatti, venne stabilito che il minore in stato di abbandono doveva divenire a pieno titolo figlio degli adottanti, con l'esclusione di qualsiasi legame con la famiglia di origine e infatti nell' art. 1 della Convenzione, venne richiesto ad ogni parte contraente l'impegno a dar vita in modo concreto ai principi stabiliti nella Convenzione stessa.
Nel 1974 l'Italia ratificò questa Convenzione attraverso la Legge n. 357.
A seguito delle condizioni che questa legge definiva e i radicali cambiamenti sociali determinati dagli anni Settanta e Ottanta e del maggior intervento di assistenza sociosanitaria sia per le famiglie in situazioni di disagio, sia per le ragazze madri, si riduce il numero di minori che si trovavano in situazione di abbandono.[3]
Con la Legge n. 184/1983 si intervenne ancora una volta tentando di garantire al minore una famiglia e, soprattutto, supportare la sua famiglia di origine. I primi articoli di questa legge infatti ancora oggi disciplinano l'affido familiare, che ha lo scopo di dare sostegno alle famiglie in difficolta tentando così il recupero di un rapporto tra genitori e figli permettendo al minore di crescere in modo armonico tra i suoi affetti.
Tuttavia, soprattutto in Italia, le coppie che desideravano un bambino lo adottavano dai paesi più poveri ricorrendo così all'adozione.
La Legge in questione però non riuscì a fermare il "mercato dei bambini" a cui si cercò di rimediare attraverso la Convenzione dell'Aja del 1993 che avrebbe di conseguenza portato alla Legge n. 476/1998.
Nel 2001 poi è stata promulgata la Legge n. 149 "Diritto del minore ad una famiglia" che introdusse in modo più specifico quali sono i requisiti che consentono la dichiarazione di stato di adottabilità di un minore.
L'istituto di adozione attuale assicura al minore che si trova privo di un ambiente familiare valido il diritto a crescere in una famiglia che riesca a rispondere al meglio ai suoi bisogni assicurandogli sicurezza, affetto e relazioni stabili che sono dei fondamenti necessari per una crescita sana. L'adozione

[3] L. 22 maggio 1974, n. 357 di "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea in materia di adozione di minori*", firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967.

può essere definita come un fenomeno di rilevanza sociale necessario per dare al minore tutte le metodologie e le possibilità necessarie per crescere in modo benevolo, con determinati diritti.
Negli anni sono state apportate molte modifiche per quanto riguarda le diverse Leggi in materia e sono stati fatti numerosi sforzi per rendere il processo adottivo il più sicuro e rispettoso possibile nei confronti sia degli individui che si trovano in una condizione di abbandono, ma anche nei confronti delle famiglie stesse.

1.3 L'adozione e la centralità del minore nelle adozioni nazionali ed internazionali

L'istituto dell'adozione è disciplinato dalla Legge n. 184/1983, modificata in particolare dalla Legge n. 149/2001.
Vengono dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale per i minorenni quei minori di cui sia accertato lo stato di abbandono, perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.
Tale situazione di abbandono si ha anche se i minori si trovano presso istituti di assistenza pubblici o privati, comunità di tipo familiare o in affidamento familiare.
Chiunque ha la possibilità di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età ad esempio: i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità devono riferire al più presto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova gli stati di ogni minore che si possa trovare in situazione di abbandono e di cui vengano a sapere in ragione del proprio ufficio.
Il Presidente del Tribunale per i minorenni, ricevuto il ricorso del Procuratore minorile, apre un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore e nomina al minore un tutore, laddove non esista già, perché la legge impone che sia il minore, che i genitori siano assisiti da un legale fin dall'inizio della procedura.
Dispone inoltre, quando necessario, più approfonditi accertamenti tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza sulle condizioni giuridiche del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.
Nel momento in cui indagini e accertamenti vengono effettuati, il Tribunale per i minorenni emette la sentenza di adottabilità del minore quando:
-i genitori e parenti entro il quarto grado, benché convocati, non si siano presentati senza giusto motivo;
-la presentazione di questi ha confermato la mancanza di assistenza;
-le prescrizioni impartite a genitori e parenti sono rimaste inadempiute per loro responsabilità.
Con la sentenza di adottabilità il Tribunale per i minorenni sospende quindi la potestà dei genitori e nomina il tutore (se già non esiste).

La sentenza viene notificata per esteso al pubblico ministero, al tutore, ai genitori, ai parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore e ai legali.
Il pubblico ministero e le altre parti hanno diritto di portarla davanti la Corte d'appello entro 30 giorni dalla notificazione.
Il Tribunale per i minorenni, quindi, individua, tra le coppie che hanno presentato domanda di adozione, quella che sembra maggiormente corrispondere alle esigenze del minore ed emette un decreto di affidamento temporaneo in vista di affido preadottivo (affido a rischio giuridico) fino al momento in cui la sentenza non diventa definitiva, provvedendo subito dopo ad emettere il decreto di affidamento preadottivo, che viene notificato al tutore, ai genitori affidatari e al servizio che dovrà vigilare sull'affido.
L'affidamento preadottivo è revocato dal Tribunale per i minorenni quando vengano accertate difficoltà ritenute non superabili.
Il provvedimento è adottato dal Tribunale per i minorenni in camera di consiglio con decreto motivato.
Deve essere sentito il minore che abbia compiuto i dodici anni di età, gli affidatari, il tutore e chi abbia svolto attività di vigilanza e sostegno.
Il pubblico ministero ed il tutore possono impugnare il decreto di affidamento preadottivo o di revoca dello stesso entro dieci giorni dalla comunicazione con reclamo alla sezione per i minorenni della Corte d'appello.
Il Tribunale per i minorenni, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi affidatari, il minore che abbia compiuto i dodici anni, il pubblico ministero, verificate le condizioni e senza altra formalità, dichiara l'adozione con sentenza.[4]

1.4 La legge n. 431 del 1967

La Legge n. 431 del 5 giugno 1967 introdusse per la prima volta nell'ordinamento italiano l'istituto dell'Adozione a tutela dei minori privi dell'assistenza da parte dei genitori e parenti tenuti a provvedervi.[5]
Fu la prima normativa che andava a regolamentare l'adozione non tenendo conto di interessi patrimoniali o di discendenza ma che invece puntava a dare al minore carente o privo di assistenza materiale e morale una famiglia che riuscisse a rispondere nel modo più idoneo possibile ai suoi bisogni.
L'adozione da quel momento rappresentò per il minore una soluzione ad una condizione di abbandono e la famiglia viene reputata come il solo ambiente capace di garantire al soggetto protezione, sicurezza e amore, favorendo così lo sviluppo della personalità e la sua maturazione.

---

[4] C. Drigo, F. Rech, P. De Stefani, Ufficio del Pubblico Tutore dei minori, "*Orientamento per i tutori legali dei minori di età. funzioni, responsabilità e buone prassi",* Regione del Veneto.
[5] **Adozione - faegn.it,** www.faegn.it/Normativa/Adozione/adozione.html .

Il benessere del bambino diventa quindi l'obiettivo principale da raggiungere.
Questa legge, definita anche come legge dell'Adozione Legittimante, diede vita a dei cambiamenti per quanto riguardava la modalità di messa in atto dell'adozione.
Conferì all'adottato lo stato di figlio legittimo degli adottanti, portò alla sospensione dei rapporti con la famiglia di origine e al superamento della centralità del legame di sangue, a favore dei legami affettivi e educativi che simboleggiarono il principio fondamentale del rapporto tra genitori e figli[6].
Il diritto del minore ad avere una propria famiglia e il diritto ad un'educazione adeguata rappresentano i presupposti fondamentali della Legge.
Tutto il movimento di pensiero che negli anni Sessanta precedette e seguì l'approvazione di questa legge si basò sulla consapevolezza che una permanenza prolungata all'interno degli istituti assistenziali provocasse nei bambini dei danni permanenti che li accompagnavano poi per tutto il resto della loro vita.[7]
Successivamente all'approvazione della Legge n. 431/'67, l'Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie (ANFAA), fondata da Francesco Santanera nel 1962, informò e denunciò all'opinione pubblica le ingiustizie, le sofferenze e i danni gravi subiti dai bambini all'interno degli istituti. L'Associazione fin da subito operò affinché il solo scopo dell'adozione fosse quello di dare una famiglia ad un minore che ne fosse privo e si impegnò attraverso il Tribunale dei minorenni a combattere le numerose trascuratezze e gli illeciti commessi dagli istituti nei confronti dei bambini.
L'ANFAA promosse inoltre la costruzione del CIAI (Centro Italiano per l'Adozione Internazionale) che realizzò le prime adozioni di bambini stranieri in Italia e si mise in atto per risolvere i problemi dei minori in difficoltà.
Molte famiglie aderirono all'Associazione e si applicarono per promuovere l'adozione e l'affidamento anche dei bambini malati e portatori di handicap e per garantirgli il diritto alla famiglia.[8]
Con la Legge 431/'67 si cercò quindi di dare una casa a molti bambini ed ebbe, di conseguenza, anche profonde ripercussioni sul diritto di famiglia, contribuendo alla trasformazione dei rapporti tra genitori e figli.[9]
Si affermò la certezza che il dovere dei genitori viene definito attraverso il mantenere, istruire e educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio e l'adozione da domanda diventò offerta di disponibilità della coppia ad accogliere come figlio un bambino in stato di abbandono.
I principi fondanti di questa legge furono innovativi, ma l'arretratezza degli organi giudiziari e delle modalità socioassistenziali che erano messe in atto ne ostacolarono l'applicazione.[10]

---

[6] https://www.anfaa.it/famiglia-come-diritto/adozione/cose-ladozione/tipologie-di-adozione .
[7] S. Lorenzini, "*Adozione Internazionale. Genitori e figli tra estraneità e familiarità*", Alberto Perdisa Editore, Bologna 2004.
[8] Home - Anfaa Anfaa.
[9] M. Pavone, F. Tonizzo, M. Tortello, "*Dalla parte dei bambini*", Rossenberg & Sellier, Torino 1985.

1.5 Le garanzie e le innovazioni della legge n. 184 del 4 maggio 1983 nell'adozione nazionale ed internazionale dei minori

Alla fine degli anni Sessanta, in Italia, il modo di vedere la condizione del minore cambiò radicalmente: i servizi socioassistenziali capirono che la deprivazione affettiva dei bambini istituzionalizzati aveva delle conseguenze gravi sullo sviluppo cognitivo, psicologico e relazionale.

Con la Legge n. 184 del 4 maggio 1983, che venne approvata con un gran numero di voti a favore, oltre a portare avanti alcuni principi già presenti all'interno della 431/1967, definì nuove norme in materia di adozione e affidamento con lo scopo di colmare alcune lacune.[11]

Venne dato un ruolo ancora più importante alla famiglia in quanto è definita come un diritto fondamentale per il minore ed esso ha il diritto di essere educato nel proprio ambiente familiare e che il rapporto tra genitori e figli deve essere costante finché il soggetto non diventa autonomo ed indipendente.[12]

Questa legge stipulò delle regole in materia di adozione nazionale che vennero estese anche a quella internazionale, disciplinando per la prima volta in Italia l'adozione di minori stranieri. L'introduzione della legge sull'interruzione volontaria di gravidanza, la diffusione della pillola anticoncezionale, il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche e l'aumento degli interventi a sostegno della genitorialità, contribuirono all'espansione di una forma di pensiero che non discriminasse i figli illegittimi, provocando così in Italia una diminuzione di bambini che si trovavano in stato di abbandono.

L'obiettivo principale della Legge 184/1983 fu quello, dunque, di evitare che coppie prive di requisiti diventassero genitori attraverso l'adozione internazionale.

Grazie a questa legge nella nostra società si iniziava a dar voce ad un concetto diffuso per cui i bambini accolti nelle famiglie italiane avrebbero sicuramente avuto condizioni di vita e un futuro migliore rispetto al paese di origine; questo tipo di mentalità definiva come eccessive le indagini svolte per accertare le vere capacità dei genitori ed ebbe una grave conseguenza psicologica: i genitori adottivi si aspettavano pura riconoscenza da parte dei figli, che vivevano quindi all'interno della famiglia esperienze spesso negative e di forte sofferenza perché non erano accettate le loro differenze somatiche e culturali.

Questo dimostrava che non tutti i genitori adottivi erano in grado di accogliere un minore straniero. I servizi sociali quindi dovevano, per valutare le capacità della coppia nei confronti dell'adozione, redigere una relazione contenente informazioni sulla loro identità, capacità legale e idoneità all'adozione, sulla loro situazione personale, familiare e sanitaria, e soprattutto sul loro ambiente sociale. Sulle motivazioni che li spingevano a intraprendere questo percorso, sulla loro attitudine a farsi carico di

---

[10] Art. 30, Costituzione.

[11] L. 4 maggio 1983, n. 184, "*Disciplina l'adozione e l'affidamento dei minori a scopi educativi*".

[12] M. Pavone, F. Tonizzo, M. Tortello, "*Dalla parte dei bambini*", Rossenberg & Sellier, Torino 1985.

un'adozione internazionale e anche sulle caratteristiche dei minori che sarebbero stati in grado di accogliere.
Gradualmente poi l'adozione internazionale è diventata sempre più una metodologia utilizzata infatti il numero di coppie che ne facevano ricorso era in costante aumento.
Questa legge diede vita quindi ad una visione dell'adozione come un percorso lineare, formato da diverse fasi con una sequenza logica: l'accertamento della situazione di abbandono, la dichiarazione di adottabilità da parte del Tribunale per i minorenni, l'abbinamento fra il minore e la coppia, il decreto di abbinamento preadottivo ed infine quello di adottabilità; tenendo poi conto che i processi però sono molto lunghi.[13]

1.6 La centralità del minore nella legge n. 476 del 1998

L'Italia ratificò e rese esecutiva la Convenzione dell'Aja con la Legge n. 476 del 31 dicembre 1998 e modificò la Legge 184 in materia di minori stranieri.[14]
La legge entrò effettivamente in vigore nel maggio del 2000 e la sua approvazione deriva dalla graduale maturazione di una cultura dell'accoglienza del diverso, in cui risulta predominante il rispetto invece della colonizzazione di chi viene accolto in una nuova famiglia e in una nuova cultura, nonché il riconoscimento dell'identità altrui senza disconoscere in nessun modo le sue esperienze di vita.
La legge tentò di mettere fine al traffico di minori e perfezionò la tutela ed il supporto alle coppie che intendono intraprendere il percorso adottivo. Assicurò maggiori diritti ai bambini provenienti da paesi stranieri e garantì loro un sostegno durante il passaggio verso una famiglia ed un ambiente sociale e culturale differente.
Rispetto alla Legge n. 184, la Legge n. 476 assegnò ai servizi socioassistenziali l'importante incarico di informare, preparare e formare tutti i futuri genitori adottivi.
Con la "Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale", stipulata a l'Aja il 29 maggio 1993 si fece in modo che gli Stati firmatari di questa convenzione assicurassero che, per lo sviluppo sano del minore, esso dovesse crescere in un "ambiente familiare sano, in un clima di felicità, amore e comprensione".[15]
Ogni Stato dovette quindi, per realizzare concretamente la convenzione, adottare le misure appropriate per consentire la permanenza del minore nella famiglia di origine riconoscendo però che l'Adozione

[13] L. 4 maggio 1983, n. 184, "*Disciplina l'adozione e l'affidamento dei minori a scopi educativi".*
[14] L. del 31 dicembre 1998, n. 476 "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri*".
[15] A. Bisio, I. Roagna, "*Adozione Internazionale di minori. Normativa interna e giurisprudenza europea",* Giuffrè Editore, 2009.

Internazionale può offrire l'opportunità di dare una famiglia permanente a quei minori che non ne hanno una.[16]

È una convenzione che, attraverso un lavoro di collaborazione tra i paesi di origine e i paesi di destinazione, si pone l'obiettivo di garantire che le adozioni internazionali riguardino l'interesse superiore del minore, nel rispetto dei suoi diritti fondamentali per porre così freno alle adozioni illegali.

Dà vita quindi ad un sistema di cooperazione fra i paesi contraenti, al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie e di assicurare il riconoscimento delle adozioni realizzate in conformità della convenzione.[17]

La "Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale", è stata poi ratificata anche in Italia con la legge n. 476 del 31 dicembre 1998 che con l'entrata in vigore della legge n. 476 del 31 dicembre 1998, ha fatto sì che venisse introdotto nell'ordinamento italiano un organismo nuovo dotato di importanti funzioni al fine del regolare svolgimento delle procedure di adozione: la Commissione per le adozioni internazionali.

Essa è l'autorità centrale con lo scopo di svolgere i compiti che le sono attribuiti dalla Convenzione medesima.

A questa Commissione sono affidati i compiti di: cooperare con le autorità centrali degli altri Stati e promuovere la collaborazione fra le autorità italiane per assicurare la protezione dei minori e realizzare gli altri scopi della Convenzione; di prendere tutte le misure idonee a prevenire profitti materiali indebiti in occasione di un adozione e ogni misura idonea per agevolare, seguire ed attivare la procedura in vista dell'adozione; di autorizzare gli organismi ritenuti idonei a curare le pratiche di adozione internazionale e vigilare sulla loro attività; di dichiarare che l'adozione curata dall'organismo autorizzato risponde al superiore interesse del minore; certificare la conformità dell'adozione alla Convenzione affinché essa possa essere riconosciuta di pieno diritto negli altri Stati contraenti e autorizzare l'ingresso e la residenza stabile del minore a scopo di adozione.

Nonostante l'Italia sia un paese di accoglienza di minori stranieri, essa è vincolata dal patto internazionale anche come paese di origine e che quindi, tutte le norme relative alle procedure di adozione stabilite dalla Convenzione valgono anche nel caso di adozione di minori italiani da parte di cittadini stranieri residenti in Paesi membri della Convenzione.

Questa legge mira a regolamentare l'adozione di minori stranieri definendo le funzioni e le reciproche relazioni tra i diversi soggetti che intervengono nella procedura delle adozioni internazionali: la Commissione per le Adozioni Internazionali, le Regioni, le Provincie, i Tribunali per i minorenni, i Servizi degli Enti Locali e delle USL e gli Enti autorizzati.

---

[16] Presidenza del Consiglio dei ministri, La Convenzione de L'Aja - Commissione per le Adozioni Internazionali (commissioneadozioni.it).

[17] A. Oliverio Ferraris, *"Il cammino dell'adozione, conoscersi e diventare famiglia"*, BUR Editore, Rizzoli, 2021.

Tutte le attività e le prestazioni messe in atto da questi soggetti sono finalizzati alla promozione di migliori condizioni di vita dei minori nei paesi di appartenenza e a dar loro la possibilità di permanervi.
La Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) con questa legge diviene quell'organismo pubblico centralizzato i cui membri svolgono funzioni di: programmazione, coordinamento e sviluppo con le autorità centrali per le adozioni internazionali degli altri paesi. La Commissione per le adozioni internazionali (CAI) assicura che le adozioni di minori stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione dell'Aja.
Le Regioni vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio in modo tale che ci sia il rispetto delle norme vigenti.
I Servizi territoriali a cui la legge attribuisce compiti molto importanti sotto il punto di vista sociale e assistenziale attribuiti all'Ente locale che collaborano durante la conduzione delle indagini sulla realtà familiare. Vengono effettuate delle indagini sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori, supportandoli nello scoprire le loro risorse e anche i propri limiti.
Gli Enti Autorizzati invece sono quegli enti che informano, formano e affiancano i futuri genitori adottivi nel percorso di adozione internazionale e curano lo svolgimento all'estero delle procedure necessarie per realizzare l'adozione, aiutandoli di fronte alle Autorità Straniera e sostenendoli nel percorso post-adottivo.
Con la legge 476/'98 è stato reso obbligatorio l'intervento dell'ente autorizzato in tutte le procedure di adozione internazionale, modificando la precedente disciplina che permetteva, invece, di rivolgersi anche direttamente alle autorità straniere.[18]

1.7 La legge n. 149 del 2001

Questa legge ha apportato delle modifiche alla Legge n. 184 del 4 maggio 1983, che tratta della "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori".
La legge ha attribuito rilievo alla volontà del minore in condizione di abbandono, richiedendo il suo consenso all'adozione se quattordicenne e sostituisce alcuni articoli disciplinanti l'adozione.
Per quanto riguarda il percorso dell'adozione vengono definiti attraverso questa legge alcuni requisiti per la messa in atto del percorso.[19]
La stabilità della coppia, per esempio, secondo l'attuale ordinamento possono presentare dichiarazione di disponibilità all'adozione le coppie legalmente coniugate da tre anni. Il Tribunale per i minorenni deve accertare la continuità e la stabilità della convivenza.

[18] Home Page - Commissione per le Adozioni Internazionali (commissioneadozioni.it).
[19] L. 28 marzo 2001 n. 149, modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante *"Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori",* nonché al titolo VIII del libro primo del Codice civile.

Attraverso questa legge è stata introdotta una novità per quanto riguarda questo requisito, affermando che nei casi in cui il matrimonio sia stato contratto da meno di tre anni, la coppia può vedersi riconosciuto il periodo di convivenza prematrimoniale.
Provare di essere coniugati al momento della presentazione della dichiarazione di disponibilità; che i coniugi non debbano essere soggetti a nessun processo di separazione in corso, nemmeno di fatto, né al momento della dichiarazione di disponibilità, né nei tre anni precedenti.
Devono essere valutati idonei a educare, istruire e mantenere i minori, per questo sono soggetti a valutazione "nel merito", cioè relativa ai contenuti del rapporto di coppia e dell'intero nucleo familiare, da parte del Tribunale dei minori e dei servizi socioassistenziali degli enti locali. Viene infatti stilata, attraverso un'interdisciplinarità una relazione di coppia e delle risorse possedute da quest'ultima.
Infine, l'età degli adottanti deve superare quella dell'adottato di almeno 18 anni, mentre la differenza tra i due dev'essere di massimo 45 anni. Dopo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 303/1996, ha dichiarato illegittima questa disposizione perché considerata troppo rigida, il legislatore, con la legge 149/2001, ha dichiarato la possibile deroga di questo limite nei casi in cui sia ritenuto che la mancata adozione del minore possa causargli un grave danno.
Si è quindi disposto che l'adozione possa ugualmente aver luogo nei casi in cui il limite di età sia superato solo da uno dei due genitori di non più di dieci anni, oppure se questi siano già genitori di un figlio, anche adottivo, minore di età, nel caso in cui l'adozione riguardi quindi il fratello/sorella del minore già adottato.
L'idoneità degli aspiranti genitori viene definita tenendo conto della realtà del minore, delle sue esigenze, bisogni e del futuro contesto più adatto. Vengono inoltre ritenuti fondamentali il contesto sociale in cui la coppia vive, la loro storia personale e i motivi dell'adozione.
Con questa nuova legge, il titolo della Legge 4 maggio 1983, n. 184, viene sostituito dal "Diritti del minore e della famiglia".
Attraverso questa normativa viene rimarcato il fatto che il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della famiglia.
La Legge n. 149 si pone quindi come obiettivo prioritario quello di garantire al minore il diritto alla famiglia, continuando però a negare alle persone singole e alle coppie omogenitoriali la possibilità di adottare e diventare effettivi genitori.
Può in parte essere definita come una normativa innovativa poiché, a differenza dei periodi precedenti, afferma che il minore deve venire a conoscenza del suo passato e delle sue origini ai fini di una crescita sana: i genitori adottivi devono ricevere tutte le informazioni sulle esperienze vissute in istituto o in famiglia e comunicarle nei modi e nei tempi più consoni e inoltre, con il raggiungimento del venticinquesimo anno il minore può avere libero accesso a tutte le informazioni sulle proprie origini.

Nel percorso dell'adozione il minore è l'unico protagonista: le altre figure che ruotano attorno al mondo dell'adozione devono solo attivare i servizi idonei e interventi mirati, affinché l'adozione si realizzi nel migliore dei modi. [20]

1.8 La Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza

La Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Convention on the rights of the Child), venne approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 a New York e resa esecutiva dall'Italia con la Legge n. 176 del 27 maggio 1991.

Dal 1989, la Convenzione è divenuta il trattato in materia di diritti umani accordando differenti esperienze cultuali e giuridiche.

Nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le Nazioni Unite hanno definito l'infanzia come un periodo in cui i minori hanno diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolari, convinti che la famiglia, come unità fondamentale che caratterizza la società ed ambiente naturale in cui il bambino ha diritto a crescere in modo sano, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere il suo ruolo in modo consapevole e responsabile.

Viene riconosciuto quindi come il fanciullo, ai fini di uno sviluppo armonioso e sano della sua personalità debba crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, amore e comprensione, in considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società ed educarlo affinché cresca con principi come la dignità, la tolleranza, di libertà, di uguaglianza e solidarietà.

Viene riconosciuto quindi come in tutti i paesi del mondo vi siano fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che quindi è necessario prestare ad essi una particolare attenzione tenendo conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione del fanciullo.[21]

Il Comitato ONU ha individuato quattro principi fondamentali della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza per offrire le garanzie minime a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza:

1. Non discriminazione (art. 2): i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti i minorenni, senza alcuna distinzione di razza, sesso, lingua e religione;
2. Superiore interesse (art. 3): in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l'interesse del bambino deve avere la priorità;
3. Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino e adolescente (art. 4): gli Stati devono impegnare le risorse a loro disposizione per tutelare il minore o adolescente;

[20] C. Rossetti ,"*Adozioni internazionali sul territorio e nei servizi*", Firenze, Istituto degli Innocenti, 2013.

[21] Regione del Veneto, Ufficio del Pubblico Tutore dei minori, "*Orientamento per i tutori legali dei minori di età. Funzioni, responsabilità e buone prassi*".

4. Ascolto delle opinioni del minore (art. 12): il diritto dei bambini a essere ascoltati nei processi decisionali che li riguardano e gli adulti devono tenere in considerazione le diverse opinioni.

Attraverso questa convenzione quindi si puntava a realizzare concretamente tutte quelle prestazioni per proteggere e promuovere i minori e adolescenti e i loro diritti e consentire loro di crescere ed esprimere a pieno il loro potenziale.

È composta da 54 articoli e da 3 protocolli opzionali, concernenti i bambini in guerra, lo sfruttamento sessuale e la procedura per i reclami. Il testo è ripartito in tre parti, la prima contiene l'espressione dei diritti, la seconda definisce quali sono gli organismi preposti e le modalità per il miglioramento e monitoraggio della convenzione e la terza invece esplica le procedure di ratifica.[22]

1.9 Le nuove disposizioni legislative

Soprattutto negli ultimi anni, all'interno della giurisprudenza italiana sono state apportate importanti modifiche in materia delle figure genitoriali che intendono intraprendere il percorso dell'adozione.

Il tribunale di Venezia nel 2009, di fronte a due coppie di uomini che volevano celebrare il rito del matrimonio, ha posto la questione dell'incostituzionalità di alcuni articoli del Codice civile[23] e il Giudice di Venezia ha sollevato un dibattito sul mutamento sociale che oramai è impossibile ignorare.

La Corte costituzionale si è pronunciata con la sentenza n. 138 del 14 Aprile del 2010[24] dichiarando: "*è riservata alla Corte costituzionale la possibilità di intervenire a tutela di specifiche situazioni e spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia di riconoscimento per le unioni suddette (...) Le disposizioni del codice civile si riferiscono al marito e alla moglie come attori della celebrazione, protagonisti del rapporto coniugale e autori del genere della generazione".*[25]

Nel nostro ordinamento non esistere una nozione di matrimonio, né un divieto espresso di matrimonio tra persone dello stesso sesso. Il tribunale di Venezia quindi, tenendo conto dell'ordinamento vigente in materia di matrimonio tra persone dello stesso sesso, ribadisce che non è né previsto ma nemmeno vietato espressamente.

Possiamo infatti affermare come sia il legislatore nel 1942, sia quello riformatore nel 1975, non si siano posti la questione del matrimonio omosessuale, all'epoca non ho ancora dibattuta, almeno in Italia.

A seguito del rapido cambiamento della società, soprattutto avvenuto negli ultimi decenni, nel quale si è visto il mutamento del modo di pensare al modello di famiglia tradizionale e al sorgere spontaneo di

[22] Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza | UNICEF Italia

[23] Art. del Codice civile 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143 bis e 156 bis del Codice civile in riferimento agli articoli 2, 3, 29 e 117 comma 1, Costituzione.

[24] Sentenza n. 138 del 14 aprile 2010 in materia di matrimonio tra persone dello stesso sesso.

[25] www.certidiritti.it .

forme differenti di convivenza viene posta maggiore attenzione anche a quella che è vista come "diversità", dandole maggiore importanza.

Nuovi bisogni, legati proprio all'evoluzione della società e della cultura, chiedono tutela e, secondo il Giudice di Venezia, l'art. 2 della Costituzione lo dimostra, riconoscendo l'importanza dei diritti inviolabili dell'uomo, non soltanto nella sfera individuale ma anche in quella sociale.

La famiglia viene infatti definita come la formazione sociale primaria nella quale si esplica la personalità del singolo e vengono così tutelati i suoi diritti inviolabili, attribuendogli uno status (persona congiunta) a cui vengono attribuiti un insieme di diritti e di doveri.[26]

Il diritto di sposarsi è un diritto fondamentale della persona a livello sopranazionale, nonché in ambito nazionale (art. 2 Cost.); l'unico importante diritto, sarebbe quello, spettante ai figli, di crescere in un ambiente familiare idoneo che però, secondo quanto sancito dalla Costituzione, sarebbe un diritto distinto rispetto a quello di contrarre matrimonio, tanto che alcuni ordinamenti, pur introducendo il matrimonio tra coppie omosessuali hanno escluso il diritto di adozione.

Con l'art. 3 della Costituzione poiché il diritto di contrarre matrimonio è un momento essenziale di espressione della dignità umana, deve essere garantito a tutti, senza discriminazioni derivanti dal sesso o dalle condizioni personali, come l'orientamento sessuale. [27]

Un altro provvedimento normativo di notevole importanza è la legge Cirinnà.

Attraverso questa nuova normativa, rappresentata dalla Legge n. 76 del 20 maggio 2016, le unioni civili tra persone dello stesso sesso vengono effettivamente regolamentate. Le coppie omosessuali, definite come "specifiche formazioni sociali", a seguito di questa legge possono usufruire di un nuovo istituto giuridico di diritto pubblico che è definito come unione civile.

Si tiene conto quindi degli art. 2 e 3 della Costituzione relativi ai diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali e all'uguaglianza dei cittadini senza alcuna distinzione di sesso.

L'art. 5 della legge Cirinnà che prevedeva la *stepchild adoption* anche per le coppie omosessuali, non è più stato reiterato nonostante l'ufficialità delle unioni civili. Allo stesso tempo però sono stati gli stessi giudici a riconoscerla.

La giurisprudenza ha infatti espresso il proprio parere favorevole in materia come quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo secondo cui la relazione stabile di una coppia omogenitoriale rientra a pieno titolo nel concetto di "vita familiare".

La giurisprudenza ha dunque cercato di colmare questa lacuna legislativa, anche se in ritardo rispetto a molti paesi occidentali su questo tema, con la sentenza n. 12962 del 22 giugno 2016, definendo la

[26] Corte costituzionale - Decisioni .

[27] artt. 12 e 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, artt. 8 e 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 – artt. 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.

stepchild adoption come possibilità per la coppia omogenitoriale di adottare il figlio del partner (genitore biologico), dove ci sia però un legame familiare stabile, sempre tenendo conto dell'interesse del minore.

Il riconoscimento giurisprudenziale della *stepchild adoption* non va considerata come una soluzione automatica ma prevede un ricorso presso il Tribunale dei minorenni ed un successivo procedimento per valutare, dopo aver sentito la madre naturale e effettuato delle indagini riguardanti:

-l'idoneità e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, e l'ambiente familiare dell'adottante;

-i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;

-la personalità del minore;

se la richiesta realizza l'interesse del minore.

La decisione si prende sempre con l'obbiettivo di raggiungere il benessere del bimbo e infatti, perché questo avvenga, è necessario mettere in atto in precedenza alcune indagini sociali e psicologiche per verificare così l'idoneità affettiva e la capacità delle funzioni genitoriali.

Questa nuova forma di adozione dà modo di instaurare un rapporto giuridico e di tutela pari a quello genitoriale tra un bambino e il partner del genitore biologico, anche se il bambino non è legato biologicamente ad esso.

In Italia esisteva già questa modalità di fare adozione dal 1983, applicata però alle sole coppie eterosessuali.

La Legge Cirinnà quindi si pone l'obiettivo di colmare un vuoto legislativo mettendo al primo posto l'interesse dei bambini che vivono all'interno di coppie dello stesso sesso.

Con l'art. 55 della Legge del 4 maggio 1983, n. 184 ("Diritto del minore ad una famiglia"), con rinvio all'art. 300, comma 2, del Codice civile, non è previsto che nel caso di adozione in casi particolari come quest'ultimo ci sia un rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante; nell'ultimo anno però, con la sentenza n. 79 del 28 marzo 2022, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 55.[28]

L'art. 44 della legge sulle adozioni in casi particolari ha subito delle variazioni nel diritto odierno e, secondo quanto decretato dalla Corte costituzionale, tale norma va contro i principi dell'art. 8 della CEUD (Corte Europea dei diritti umani) che sancisce il diritto alla vita privata e familiare. Questo dovrebbe portare lo Stato a garantire la tutela dell'identità del minore e di perseguire il suo interesse superiore e per questo motivo, attraverso la sentenza n. 79 del 2022 ne è stata dichiarata l'illegittimità.[29]

[28] Gazzetta Ufficiale

[29] Corte costituzionale - Decisioni

Capitolo 2

L'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

2.1 Il percorso dell'Adozione nazionale ed internazionale

La funzione principale dell'adozione è fortemente connessa alle capacità dei genitori adottivi di comprendere e rispondere in modo sensibile ai comportamenti disadattivi dei minori, sulla base delle loro competenze riflessive date dalla sicurezza delle loro rappresentazioni interne delle relazioni.[30]

L'adozione in Italia è un istituto giuridico in base al quale un bambino, dichiarato adottabile dal Tribunale per i minorenni, diventa a tutti gli effetti figlio legittimo di una coppia di coniugi sposati, assume il loro cognome dando così vita ad un'interruzione a qualsiasi rapporto con la famiglia d'origine.

L'adozione rende quindi effettivo un legame di genitorialità, indipendentemente dal vincolo di sangue. È un incontro tra due coniugi ed il bambino, in cui i primi hanno competenze, funzioni e ruoli precisi come: educare, mantenere, accudire, curare ed amare il minore affinché quest'ultimo possa crescere in modo sereno.

I minori considerati adottabili sono stati soggetti a situazioni di difficoltà e disagio presso la famiglia di origine e, nonostante i vari interventi di sostegno al nucleo erogati dai servizi, è stato dichiarato, nei loro confronti, lo stato di abbandono.

La dinamica relazionale gioca un ruolo determinante poiché non bastano le buone relazioni tra genitori e figlio per garantire un'adeguata integrazione nel contesto familiare, ma è necessario mettere in atto, da parte dei genitori, un'apertura tra il passato ed il presente della storia dell'adottato, per dargli la possibilità di affidarsi in maniera totale a loro. È qualcosa di non immediatamente visibile ed emerge soprattutto quando i legami familiari, di cui spesso gli individui non sono consapevoli, devono essere rinegoziati per dare spazio a nuove rappresentazioni di sé e dell'altro. La relazione è quindi l'aspetto centrale.[31]

Il diritto ad una famiglia deve essere garantito a tutti i bambini; questo, infatti ci fa capire in modo estremamente chiaro ed esaustivo la nozione di adozione internazionale.

Con la Legge 431 del 1967, attraverso il riconoscimento dell'uguaglianza per tutti i bambini del mondo, è stata conseguentemente deliberata l'adozione internazionale in Italia, che trova una sua regolamentazione giuridica nel maggio del 1983 con l'approvazione della Legge 184. Attraverso questa legge venne stabilito che solo i cittadini italiani, aventi determinati requisiti, potevano procedere per l'adozione di minori stranieri.

---

[30] B. Ongari, E. Ceccarelli, Minorigiustizia n.2-2020, "*La famiglia nella crisi adottiva: fallimento transiti evolutivi?*".

[31] E. Centrella, Minorigiustizia n.2-2020, "*Le interazioni violente all'interno della famiglia*".

La mancanza quindi di una normativa ben definita provocò la nascita di associazioni responsabili ma anche di organizzazioni che importarono illegalmente minori da paesi come l'America Latina, l'India e l'Asia.[32]

Ad oggi le coppie che desiderano intraprendere il percorso di adozione nazionale ed internazionale devono essere in possesso dei requisiti che sono declinati nell'art. 6 della Legge 184/1983, queste ultime dovranno quindi fare domanda di disponibilità presso il Tribunale per i minorenni competente del loro territorio di residenza. Precedentemente a questa richiesta formale la coppia può rivolgersi al Servizio Equipe Adozioni che, attraverso un primo colloquio con l'Assistente Sociale, fornirà tutte le informazioni necessarie sul percorso adottivo da seguire e sui servizi coinvolti nell'iter.

Se la coppia decide quindi, in modo effettivo, di intraprendere il percorso adottivo e non invece altre forme di solidarietà diverse da quest'ultima, allora l'equipe adozioni a cui la coppia si è rivolta metterà in atto inizialmente una serie di procedure di informazione, sensibilizzazione e formazione delle coppie disponibili.

Attraverso le procedure di informazione si cerca di favorire la conoscenza dell'iter adottivo nazionale ed internazionale presentando:

-lo svolgersi delle procedure e le differenze nei due casi diversi di adozione;

-le istituzioni e servizi (TM, Equipe Adozioni, Enti autorizzati) che verranno incontrati nel percorso;

-il ruolo e le funzioni di ciascuno dei soggetti;

-fasi successive dell'iter e la loro specificità;

e si cerca inoltre di favorire la piena conoscenza della tematica attraverso:

-una fase che riesca a definire la dimensione giuridica e la dimensione psicologico-sociale che l'incontro con il bambino implicherà di conseguenza;

-presentando il divenire dell'esperienza adottiva che, partendo dal desiderio dei coniugi, dovrebbe aiutarli a comprendere i principi di disponibilità posti dalla legge;

-la consapevolezza per la coppia delle differenze tra l'adozione nazionale ed internazionale;

-mostrando i bisogni del bambino abbandonato e la sua realtà.

Con le forme di sensibilizzazione l'equipe cerca di rendere possibile un'autovalutazione che la coppia mette in atto su sé stessa prima di presentare dichiarazione di disponibilità e inoltre si presenta la situazione di minori sia italiani che stranieri al fine di sensibilizzare le coppie ad altre forme di solidarietà alternative all'adozione nel caso in cui non si sentano abbastanza pronti.

Attraverso la formazione poi i soggetti elaboreranno le motivazioni che sottostanno al desiderio di adottare, si favorirà una presa di coscienza circa le risorse e i limiti propri dei singoli e della coppia in riferimento alle qualità necessarie per essere genitori adottivi ed infine, si favorirà così negli adottanti la consapevolezza della relazione adottiva come processo dal desiderio iniziale alla disponibilità finale, in

[32] A. C. Moro, "*Manuale di diritto minorile",* Zanichelli, 2019.

modo tale si cerchino di preparare le coppie alla successiva fase di studio sull'idoneità, tenendo conto di tutti gli aspetti giuridici e psico-sociale in modo da costruire così una forma di tutela per il minore ma anche per la coppia stessa.

Si prepara inoltre la coppia ad usufruire del sostegno post-adottivo, che va presentato attraverso forma di consulenza, confronto e sostegno.[33]

Quando parliamo di adozione, sia che essa sia nazionale ma anche internazionale, devono essere messe in atto una serie di fasi per dar vita alla forma vera e propria.

Con la Legge 476/1998 viene "trasformata" la disciplina dell'adozione internazionale andando così a cambiarne l'impostazione. Con questa legge viene modificata la lettura del senso di adozione: la coppia adottiva non presenta più una "domanda di adozione" ma una "dichiarazione di disponibilità" quindi l'obiettivo primario della legge non è più quello di dare ai genitori adottivi la possibilità di crearsi una famiglia, ma quello di tutelare l'interesse superiore del minore.

La Legge n. 476/1998 ha modificato le norme della Legge n. 184/1983 in materia di adozione di minori stranieri, istituendo una Commissione per le Adozioni Internazionali ed attribuendo competenze ad Enti iscritti in un apposito albo.[34]

La strada dell'adozione internazionale prevede dieci tappe.

Prima tappa: fase di accesso informativo.

Presso il Consultorio Familiare. La coppia interessata ad intraprendere il percorso adottivo si rivolge al servizio dove svolge un primo colloquio informativo con l'assistente sociale dell'équipe adozioni e la verifica dei requisiti giuridici di accesso;

Seconda tappa: fornire informazioni sulle procedure per l'adozione internazionale.

Gli operatori del servizio a cui è affidato il compito forniscono informazioni sull'iter da seguire;

Terza tappa: curare la preparazione delle coppie aspiranti all'adozione.

Attraverso la frequenza di un corso formativo le aspiranti coppie, con la partecipazione di assistente sociale e psicologo verranno maggiormente informati sugli aspetti fondamentali sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista psicologico per quanto riguarda sia il minore sia la relazione minore-genitori adottivi;

Quarta tappa: la valutazione dei Servizi Sociali.

I Servizi Sociali hanno il compito di conoscere la coppia, la loro storia personale, familiare, sociale e valutare le loro competenze genitoriali. Dopo aver raccolto tutte le informazioni necessarie i servizi competenti invieranno una relazione al Tribunale in cui verrà esplicitato quanto emero dai colloqui.

I colloqui servono a comprendere cosa la coppia pensa realmente dell'adozione, quale realtà possono offrire al bambino e se sono pronti ad accoglierlo in tutta la sua diversità.

---

[33] Linee guida regionali, "*L'adozione nazionale e internazionale*".

[34] Adozione | La Legge per tutti.

Il compito dei Servizi Sociali non è quindi solamente quello di valutare la coppia ma anche di sensibilizzarli e aiutarli nel comprendere in tutti i suoi aspetti l'adozione; i Servizi, quindi, devono sostenere la coppia in questo lungo percorso.

Oltre a tenere conto della valutazione, e sostegno da fornire alla coppia adottiva bisogna approfondire in modo corretto anche le condizioni di vita del minore, la sua condizione famigliare e gli stili di vita di etnie differenti. Bisogna quindi rendere la coppia consapevole della diversità etnica e culturale e sostenerla nel comprendere gli strumenti adeguati a far fronte a possibili crisi.

Quinta tappa: presentazione della dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni.

Il percorso adottivo inizia con la presentazione della dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni di residenza, che di solito è nel capoluogo di ogni Regione. Dopo aver individuato il Tribunale di riferimento si presenta la dichiarazione di diponibilità all'adozione.

Questo nuovo modo di pensare l'adozione sottolinea il fatto che i genitori non hanno alcun diritto a adottare un bambino se non per soddisfare il diritto di ogni minore ad avere una famiglia.

Nel momento in cui viene presentata la dichiarazione di disponibilità, si deve presentare assieme, a seconda del Tribunale di residenza, una certa documentazione; il Tribunale una volta poi visionati i documenti se verifica la carenza dei requisiti richiesti, pronuncia il decreto di inidoneità, altrimenti deve trasmettere la domanda ai Servizi Sociali territoriali competenti entro quindici giorni per la valutazione della coppia;

Sesta tappa: il Tribunale rilascia il decreto di idoneità.

Dopo che il Tribunale di residenza ha ricevuto la relazione stilata dai Servizi Sociali, convoca la coppia: se per il Tribunale le informazioni non sono abbastanza chiare o insufficienti la coppia dovrà ricevere ulteriori approfondimenti, altrimenti rilascia il decreto di idoneità.

La relazione svolta dai Servizi Sociali è di fondamentale importanza poiché il Tribunale, in base a quella, prende la decisione.

Una volta che il giudice ha rilasciato il decreto, tutta la documentazione viene inviata alla Commissione per le Adozioni Internazionali.

Settima tappa: la scelta dell'Ente Autorizzato.

Quando la coppia è in possesso del decreto di idoneità, deve iniziare con la procedura di adozione internazionale rivolgendosi a un Ente Autorizzato della Commissione per le Adozioni Internazionali, entro un anno dal rilascio del decreto. Di solito gli Enti Autorizzati operano in più paesi e i genitori sono informati e seguiti in tutta la documentazione e procedura necessaria.

Ottava tappa: l'incontro con il minore.

Dopo che i coniugi hanno scelto il paese straniero l'ente si fa carico della procedura di adozione.

L'Ente si mette in contatto con l'autorità straniera del paese scelto che in un secondo momento si mette d'accordo per un incontro con il bambino da adottare; l'Ente riferisce poi alla coppia la proposta e, se essa acconsente, si iniziano a svolgere le pratiche.
Se gli incontri tra i genitori e il bambino si rivelano positivi e vengono approvati dal paese straniero, l'Ente trasmette le relazioni alla Commissione per le Adozioni Internazionali in Italia; è possibile anche che l'Ente Autorizzato non accolga la proposta dell'autorità straniera: in questo caso la coppia dovrà rivolgersi alla Commissione per le Adozioni Internazionali italiana che si sostituisce all'Ente e procede ad affidare l'incarico ad un altro Ente per concludere l'adozione.
Una volta completato, l'Ente Autorizzato dovrà inviare alla Commissione per le Adozioni Internazionali il provvedimento del giudice straniero e le informazioni relative al minore.
Nona tappa: il ritorno con il bambino in Italia.
La Commissione per le Adozioni Internazionali, dopo gli incontri avvenuti nel paese straniero con il minore e il loro consenso, autorizza il rientro e la permanenza del minore in Italia, in linea con le disposizioni della Convenzione dell'Aja.
Decima tappa: conclusione.
Il provvedimento di adozione che viene effettivamente pronunciato all'estero è automaticamente efficace in Italia e ha effetti immediati per la tutela e i diritti del minore e del nuovo nucleo familiare.
La strada dell'adozione nazionale prevede sette tappe.
Prima tappa: fase di accesso informativo.
Presso il Consultorio Familiare. La coppia interessata ad intraprendere il percorso adottivo si rivolge al servizio dove svolge un primo colloquio informativo con l'assistente sociale dell'équipe adozioni e la verifica dei requisiti giuridici di accesso;
Seconda tappa: fornire informazioni sulle procedure per l'adozione nazionale.
Gli operatori del servizio a cui è affidato il compito forniscono informazioni sull'iter da seguire;
Terza tappa: curare la preparazione delle coppie aspiranti all'adozione.
Attraverso la frequenza di un corso formativo le aspiranti coppie, con la partecipazione di assistente sociale e psicologo verranno maggiormente informati sugli aspetti fondamentali sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista psicologico per quanto riguarda sia il minore sia la relazione minore-genitori adottivi;
Quarta tappa: la valutazione dei Servizi Sociali.
I Servizi Sociali hanno il compito di conoscere la coppia, la loro storia personale, familiare, sociale e valutare le loro competenze genitoriali. Dopo aver raccolto tutte le informazioni necessarie i servizi competenti invieranno una relazione al Tribunale in cui verrà esplicitato quanto emero dai colloqui.
I colloqui servono a comprendere cosa la coppia pensa realmente dell'adozione, quale realtà possono offrire al bambino e se sono pronti ad accoglierlo in tutta la sua diversità.

Il compito dei Servizi Sociali non è quindi solamente quello di valutare la coppia ma anche di sensibilizzarli e aiutarli nel comprendere in tutti i suoi aspetti l'adozione; i Servizi, quindi, devono sostenere la coppia in questo lungo percorso.

Quinta tappa: dichiarazione del minore in stato di adottabilità.

Il Tribunale per i Minorenni dichiara che un minore è adottabile solo se quest'ultimo si trova in un reale stato di abbandono, privo di assistenza morale e fisica da parte di adulti come genitori o parenti entro il quarto grado, dovuto a cause di forza maggiore.

La dichiarazione di disponibilità decade dopo tre anni e può essere rinnovata.;

Sesta tappa: scelta della coppia più adatta.

Il Giudice Minorile, in base alle indagini svolte e alla valutazione delle caratteristiche delle coppie aspiranti che si sono rivolte al servizio, sceglie la coppia più adatta per quello specifico bambino, che si trova tra quelli in stato di adottabilità dando vita così all'abbinamento; [35]

Settima tappa: periodo di affidamento preadottivo.

La compresenza dello psicologo e dell'assistente sociale risulta importante per il contributo che le diverse professionalità possono dare attraverso osservazioni e verifiche in simultanea che garantiscono una più ampia lettura e riflessione rispetto al lavoro di valutazione da svolgere.

Nel momento in cui facciamo riferimento all'adozione nazionale, dopo l'inserimento in famiglia, dobbiamo tenere conto anche di una fase essenziale di questo procedimento che è l'affidamento preadottivo al termine del quale il Tribunale per i Minorenni emetterà il decreto di adozione con cui il minore, se tutto va bene, diventerà giuridicamente figlio dei genitori adottivi.

A questo affidamento preadottivo si arriva nel caso in cui la Corte d'Appello o la Corte di Cassazione confermino la sentenza di primo grado e quindi confermino che l'affidamento a rischio giuridico cioè la possibilità che durante il periodo di collocamento provvisorio in attesa del decreto di affidamento preadottivo, il minore ritorni alla famiglia di origine; si trasforma in affidamento preadottivo.

Nel periodo di affidamento a rischio giuridico il minore potrebbe oltre che rientrare nella sua famiglia di origine, mantenere anche i rapporti con la famiglia d'origine incontrando la famiglia in luoghi adeguati ("luoghi neutri") alla presenza di un operatore.

Le circostanze che portano al rischio giuridico, anche se non sono così frequenti, sono: in alcune situazioni la madre naturale non riconosce subito il bambino e allo scadere del decimo giorno dalla nascita, viene dichiarato lo stato di abbandono da parte del Tribunale. Il rischio giuridico cioè la possibilità che l madre naturale riconosca il minore, rimane per un periodo breve, circa due mesi, dopo di che inizia l'anno di affido preadottivo che di solito si conclude con l'adozione definitiva.

Nel momento in cui i minori si trovino a vivere in famiglie in situazioni di forte disagio sociale e/o economico, vengono assegnati con decreto di collocamento familiare del Tribunale a una delle famiglie

[35] Dgr n. 215 del 3 febbraio 2020, "*Linee Guida per il Servizio di Consultorio Familiare della Regione del Veneto*".

che ha presentato la domanda di adozione. Dopo il collocamento del minore, tutti i parenti entro il quarto grado possono far ricorso alla Corte d'Appello entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di adottabilità e se respinti, proporre un ulteriore ricorso alla Corte di cassazione.
Quando sono scaduti tutti i termini di impugnazione da parte della famiglia naturale inizia il periodo di affidamento preadottivo e, entro dodici mesi da questo momento, si porta concludere l'adozione.
Con l'affidamento preadottivo nessun minore entra a far parte di un nuovo nucleo familiare prima che gli organi competenti abbiano verificato che la situazione familiare sia idonea per uno sviluppo sano del bambino tenendo per prima cosa conto dei suoi interessi.
La durata dell'affidamento preadottivo è di un anno ma, in alcuni casi, questo periodo può essere prorogato di un altro anno per far fronte magari a difficoltà di inserimento (se le difficoltà sono gravi si procede alla revoca dell'affidamento).
Il monitoraggio di questo periodo è affidato al Tribunale per i minorenni che viene supportato dall'aiuto continuo da parte dei servizi socioassistenziali, ma anche del giudice tutelare e dei servizi locali consultoriali e, nel caso in cui ci siano difficoltà, il Tribunale per i minorenni può predisporre anche l'assistenza di uno psicologo.
Il Tribunale che dispone l'affidamento preadottivo è lo stesso che poi, nel caso in cui tutto vada bene, pronuncia l'adottabilità del minore e sarà poi quest'ultimo a definire le modalità dell'affidamento stesso.
Depone poi quindi un decreto motivato, che ha la natura sostanziale dell'attribuzione di un ufficio familiare. Tale decreto deve essere poi comunicato al pubblico ministero, ai richiedenti e al tutore. Oltre al fatto che deve essere trascritto entro dieci giorni, il decreto di affidamento è soggetto a impugnazione e tale impugnazione si ha con ricorso alla sezione minorile della Corte d'appello.
Nel momento in cui il Tribunale individui degli elementi di criticità deve indagarne le cause anche attraverso l'ascolto separato del minore e dei genitori adottivi anche attraverso il supporto di uno psicologo.
L'annullamento, da parte della Corte d'Appello, del provvedimento del Tribunale dei minorenni, di revoca di un affido preadottivo non dà vita in automatico al riaffido del minore. Spetta al Tribunale per i minorenni scegliere la soluzione fondamentale per l'interesse del minore stesso. [36]

2.2 Adottanti

Diventare genitori adottivi significa essere adulti consapevoli di poter "partorire" attraverso una diversa fecondità.[37]
Le coppie che decidono di intraprendere la strada dell'adozione, nella maggior parte dei casi non hanno figli biologici, perché la scelta è dettata da una condizione di sterilità.

[36] Rischio giuridico - Anfaa Anfaa .
[37] Crisi adottive, minori devianti e neuroscienze: prove di dialogo - Giustizia Insieme.

Come la rottura dei legami originari provoca nel bambino dolore, allo stesso modo l'infertilità rappresenta per la coppia una perdita, un lutto che causa sofferenza.[38]

Oltre all'infertilità, che, se non elaborata, può portare alla generazione di una frustrazione data dall'impossibilità di avere figli e che quindi dà vita alla stagnazione di traumi che finiscono per riversarsi su ogni altro aspetto della vita, alla base dell'adozione ci possono essere motivazioni complesse non sempre facili da esplorare. Alcune coppie, per esempio, adottano magari per far piacere ai propri genitori che vogliono degli "eredi", senza esserne veramente convinti; altre coppie invece intraprendono questo percorso perché c'è la probabilità che uno dei due coniugi si trovi affetto da una condizione medica con un'incerta prognosi (ad esempio malattie croniche progressive come: tumori, sclerosi multipla e deficit sensoriali) e che quindi vede la scelta adottiva come una "pratica terapeutica" in cui il figlio rappresenta un proposito di vita sul quale "riversare aspettative messianiche"; per la morte di un figlio quindi a seguito di un lutto reale che, se non superata, può portare ad elaborazioni fantasmatiche come l'illusione di poterlo sostituire; ma anche per il rifiuto di procreare in cui, nella maggior parte dei casi, la motivazione va a toccare aspetti filantropici che apporta argomentazioni molto simili a quelle di chi opera una razionalizzazione (meccanismo di difesa) dell'impossibilità di procreare.[39] Non mancano però nemmeno le coppie che, pur non essendo sterili, decidono di compiere l'atto per motivi umanitari.

Tra le motivazioni che spingono ad intraprendere il percorso dell'adozione, nella maggioranza dei casi, si trova quella di dare una famiglia a dei bambini sfortunati o abbandonati, tenendo conto anche della propria situazione, ma che hanno sofferto e che vorrebbero solamente una famiglia che li accolga e li ami per come sono.[40]

Il desiderio per quanto riguarda il diventare genitori può divenire forte tanto da dar vita al rischio di trasformare questa volontà quasi in un'esigenza. L'impossibilità di avere figli, per esempio, non deve perciò portare la coppia a adottare solamente per colmare il senso di colpa di non poter procreare ed è quindi importante che il minore non possa e non debba essere strumentalizzato.

Non è scontato infatti che, quando il bimbo entra a far parte della famiglia, riesca a colmare i vuoti o a combattere la frustrazione della coppia ed è infatti necessario che la coppia abbia prima intrapreso un percorso di autoconsapevolezza rispetto a quella che è stata la loro impossibilità di coppia.

L'adozione può essere definita come la possibilità per una coppia di dare vita ad un nucleo familiare che però deve aver superato il vissuto relativo alla sterilità e la paura di sentirsi soli che sono elementi che non possono stare alla base di questa realtà, alla base infatti ci devono essere l'elaborazione del lutto e del conflitto emotivo.

---

[38] A. Bisio, I. Roagna, *"Adozione internazionale di minori. Normativa interna e giurisprudenza europea",* Giuffrè, Milano, 2009.

[39] G. Sottile, *"Il fallimento adottivo. Cause, conseguenze, prevenzione",* Prova d'Autore, Catania, 2014.

[40] A. Oliverio Ferraris, *"Il cammino dell'adozione, conoscersi e diventare una famiglia"*, Rizzoli, Milano, 2021.

Il sistema familiare che si andrà a creare possiederà una sorta di "qualità emergente" che non può essere osservata o prevista semplicemente considerando e analizzando separatamente i singoli individui in quanto compare esclusivamente quando opera l'intero sistema.[41]

Ci deve essere una scelta consapevole che vede la coppia riconoscere le proprie risorse ma anche i propri limiti.

Agli adottanti è richiesta flessibilità di fronte al cambiamento, capacità di mantenere relazioni sociali ed affettive stabili, un sufficiente grado di integrazione sociale ed una stabilità relazionale ed affettiva. Accogliere un figlio comporta la trasmissione di un patrimonio di affetti, pensieri ed energia partendo dal rispetto dell'altro.[42]

Quando a adottare c'è invece una coppia che ha già dei figli biologici, diventa indispensabile considerare anche il ruolo che rivestiranno eventuali fratelli e/o sorelle.

Nel momento in cui un bambino "estraneo" entra a far parte di una nuova famiglia si affronta un momento delicato che provoca dei cambiamenti all'interno di quest'ultima e questo momento porta al destabilizzarsi dell'equilibrio familiare e dei rapporti tra i suoi membri. In particolare, c'è il rischio che il bambino si senta narcisisticamente svalutato, come se i genitori avessero voluto qualcun altro perché non sufficientemente soddisfatti di ciò che già ricevevano da parte loro.[43]

Essere genitori è un compito molto importante ed impegnativo, sia sul piano materiale ma anche su quello affettivo, è necessario infatti mantenere un'attenzione particolare per ogni figlio.

In questo caso preparare i fratelli all'arrivo di un nuovo soggetto all'interno del nucleo familiare è fondamentale.

Il genitore adottivo, che ha compreso il suo ruolo, accoglie il minore nella sua individualità, da un lato rispettando e valorizzando il suo tratto biologico differente, dall'altro imparando a regolare quei meccanismi difensivi sviluppati durante la deprivazione.[44]

I nuovi genitori devono offrirsi come modelli che arricchiscano e completino la personalità del minore[45] e quindi la genitorialità è intesa come quel processo di promozione e sostegno dello sviluppo emotivo, sociale ed intellettuale di un bambino dall'infanzia all'età adulta tenendo conto della complessità che essere genitore comporta nel percorso di crescita del bambino non tenendo esclusivamente conto della relazione biologica.[46]

---

[41] E. Centrella, Minorigiustizia n.2-2020, "*Le interazioni violente all'interno della famiglia*".

[42] A. Bisio, I. Roagna, *"Adozione internazionale di minori. Normativa interna e giurisprudenza europea",* Giuffrè, Milano, 2009.

[43] G. Sottile, *"Il fallimento adottivo. Cause, conseguenze, prevenzione*", Prova d'Autore, Catania, 2014.

[44] F. Cerullo, Minorigiustizia n.2-2020, "*Crisi nelle adozioni e tutela dei minori*".

[45] F. Cerullo, Minorigiustizia n.2-2020, "*Crisi nelle adozioni e tutela dei minori*".

[46] Genitorialità - Wikipedia.

Per essere famiglia è quindi fondamentale essere un "contenitore adeguato" e pronto ad accogliere; all'interno di questo il minore può sperimentare così l'amore, l'affetto e fiducia di cui due adulti sono capaci e grazie al quale il bambino riuscirà a realizzarsi.[47]

2.3 Adottato

I bambini maggiormente "cercati" dalle coppie aspiranti sono quei bambini rifiutati dalle famiglie a ridosso del parto e che si trovano in età neonatale perché, a differenza di bambini e ragazzi di età superiore, si pensa possa essere più facile l'inserimento all'interno del nuovo nucleo familiare e che, nel caso di traumi dell'adottato, sia più "facile" aiutarlo a superarli.

Anche se non realisticamente, questo può dare alla coppia una maggiore illusione per quanto riguarda l'aver "concepito" in prima persona il figlio o comunque se non fisicamente perlomeno a livello identitario. In questi casi però si deve ribadire come non si parte mai da una *tabula rasa* su cui scrivere una storia a proprio piacimento poiché il bambino ha sempre una storia pregressa che porta a costruire un individuo con una propria personalità e un proprio passato che non possono essere cancellati.

La storia pregressa è contenuta nel suo DNA e nelle sue predisposizioni, nei vissuti sensoriali, dai vissuti *pre* e *post partum*, dalla separazione che ha dovuto subire fino alla lettura del mondo che ha potuto elaborare e ai significati che quest'ultimo attribuisce a adulti e bambini, ad estranei e ai nuovi potenziali genitori.

I minori che vengono però dichiarati in stato di adottabilità sono per lo più appartenenti alla fascia dell'età prescolare e scolare.[48]

Per sopravvivere un bambino non ha solo la necessità che qualcuno si occupi di lui a tempo pieno alimentandolo e vestendolo, ma ha invece il bisogno di avere una persona che gli stia accanto e che gli trasmetta quella sicurezza che deriva dalla presenza e dal contatto fisico.

Ha bisogno di qualcuno che si metta tra lui e il mondo e che quindi lo protegga, lo alimenti, lo calmi, lo curi.

Un minore può essere adottato se si trova in una condizione di abbandono e il percorso che lo condurrà alla condizione di figlio legittimo deve sempre seguire il suo interesse principale.

Per abbandono si intende una situazione non temporanea e né transitoria, ma permanente in cui sia stata riscontrata una carenza di cure affettive, morali e materiali nei confronti del minore.[49]

Tale situazione si presenta anche se i minori si trovano presso istituti di assistenza pubblici, privati o comunità familiari o in affidamento familiare.

---

[47] Crisi adottive, minori devianti e neuroscienze: prove di dialogo - Giustizia Insieme.

[48] G. Sottile, *"Il fallimento adottivo. Cause, conseguenze, prevenzione"*, Prova d'Autore, Catania, 2014.

[49] Ufficio del Pubblico Tutore dei minori, *"Orientamento per i tutori legali dei minori di età. Funzioni, responsabilità e buone prassi".*

La solitudine e la mancanza di affetto spesso infatti portano il soggetto a non ricordare molto facilmente il periodo di permanenza all'interno di questi istituti o per lo meno con difficoltà ricordano proprio quel periodo della loro vita.
I minori in condizione di abbandono, non avendo mai vissuto in un contesto familiare, sperimentano per la prima volta il contatto affettivo e anche così materiale, nel momento in cui vengono adottati.
È fondamentale che la coppia riesca a dare al minore tutto quello che serve per far sì che il bambino si senta al sicuro e non in continua allerta.
Una base sicura all'interno della famiglia porterà il bambino a mettere in atto in futuro rapporti con gli altri stabili e sani.
I bambini che hanno vissuto parte della loro infanzia in istituto o che hanno vissuto con dei genitori inadeguati hanno bisogno di amore, attenzioni e un supporto ancora maggiore per quanto riguarda il loro passato tenendo conto che possono presentare, a causa di questa privazione, dei ritardi psico-fisici. La relazione con la nuova coppia genitoriale può essere inoltre avvertita come non interessante o pericolosa, con quindi una conseguente messa in atto di atteggiamenti che sono finalizzati a "controllare" quella che è la figura genitoriale.
I traumi del passato sono visibili nella scarsa capacità di regolazione delle funzioni fisiologiche primarie come l'alimentazione e il sonno e di gestione delle emozioni e dei comportamenti, nell'assenza di una autostima e nell'incapacità di discriminare i diversi contesti sociali.[50]
Nel momento in cui un singolo genitore o la coppia decide di non tenere il proprio figlio e quest'ultimo viene dichiarato in stato di adottabilità, si rispetta e sostiene il diritto del fanciullo secondo cui la società ha il dovere di difenderlo e garantirgli una famiglia in cui crescere e svilupparsi.[51]

2.4 Il quadro emotivo del percorso

Nel momento in cui la coppia decide effettivamente di intraprendere il percorso dell'adozione è consapevole del fatto che le procedure sono lunghe e complesse e che richiedono pazienza e tanta voglia di mettersi in gioco.
Ovviamente le lunghe tempistiche e procedure giuridiche danno vita ad una tutela importante per quanto riguarda il minore, ma, ad essere tutelate, devono essere anche le coppie aspiranti.
La ricerca ha evidenziato come l'attuale tendenza legislativa sia quella di dare un'estrema protezione alla famiglia biologica (nel caso in cui sia possibile), con tutte le garanzie a difesa dei legami di sangue e del senso di appartenenza dei figli ai loro genitori.
Non sono mai state inoltre definite con certezza dal punto di vista legislativo la durata degli iter e i tempi entro il quale i servizi devono attuare le valutazioni psicologiche e sociali sugli attori coinvolti.

[50] B. Ongari, E. Ceccarelli, Minorigiustizia n.2-2020, "*La famiglia nella crisi adottiva: fallimento transiti evolutivi*?".
[51] F. Tonizzo, D. Micucci, *"Adozione: perché e come",* UTET Università, 2012.

Questo può provocare un estenuante protrarsi di stress, contribuendo anche ad un'accentuazione della negatività con cui gli operatori dei servizi sono spesso raffigurati nell'immaginario delle famiglie.
Tutto questo passare del tempo porta al protrarsi di tempi di esposizione del minore a condizioni pericolose per un sano sviluppo, nel momento in cui siano presenti ambienti potenzialmente traumatici.[52]
Il passare del tempo e la non sicurezza che ci sarà un effettivo abbinamento, possono portare la coppia a provare sentimenti che o sono incentivanti oppure possono provocare angoscia, ansia, sconforto o inquietudine.
Quando si presenta questa situazione la motivazione va ricercata sia nella coppia stessa ma anche magari nella mancanza di supporto per gli aspiranti genitori, oppure nella superficialità e nell'incompletezza delle informazioni dategli durante le prime fasi di presentazione.
L'adozione internazionale comporta tempi più lunghi rispetto a quella nazionale sia in termini di anni di attesa per l'arrivo a casa del bambino, sia per i lunghi viaggi che la procedura prevede, per questo le coppie adottive sono maggiormente soggette alla manifestazione di sentimenti "negativi".
Il tempo di attesa, inoltre, può potare alla creazione mentale di un prototipo di figlio ideale che poi, nella maggior parte dei casi, non corrisponde a quella che è la realtà e ciò può portare a sentimenti di frustrazione che influiscono negativamente sul percorso e sulla creazione del legame con il figlio adottato.
Il vissuto del bambino non verrà sicuramente colmato solo volendogli bene, ma, oltre a questo dovranno essere messe in atto una serie di particolari attenzioni e atteggiamenti che lo facciano sentire al sicuro.
Prima dell'adozione i bambini vivono esperienze di perdita, abbandono e separazione, portandosi quindi dietro un bagaglio doloroso, privo di amore e che per difendersi, spesso rimuovono; è fondamentale che gli adottanti facciano di questa diversità un punto di forza, accettando quello che il bambino si porta dietro, partendo dalla cultura, arrivando alle esperienze che, seppur in poco tempo, lui stesso ha provato.
La coppia deve essere consapevole delle mancanze, esigenze e bisogni che contraddistinguono un bambino istituzionalizzato potrebbe altrimenti accadere che le aspettative degli adottanti vadano contro le reali esigenze del bambino.
Preparare i genitori adottivi ad avere sensibilità e maturità rispetto ad una tematica così forte è fondamentale perché accolgano il minore nel modo più adeguato possibile.

[52] G. Sottile, *"Il fallimento adottivo. Cause, conseguenze, prevenzione"*, Prova d'Autore, Catania, 2014.

IL FALLIMENTO ADOTTIVO

2.5 Il fallimento adottivo e le problematiche familiari

Il processo adottivo si definisce in relazione a due mondi, quello del bambino e quello della coppia adottiva che sono entrambi portatori di differenti vissuti e contenuti fantasmatici, si incontrano nella costruzione di un legame e che insieme costruiscono un percorso narrativo dinamico che deve tenere conto del processo evolutivo del minore.[53]

La crisi adottiva si ripercuote, innanzitutto, sull'identità personale del bambino o dell'adolescente, determinando così una rottura della rappresentazione del sé sociale, mentre dal punto di vista della coppia provoca un senso di inadeguatezza del ruolo assunto. Il fallimento adottivo, che vanno dalla parte più giuridica a quella dell'inadeguata relazionalità tra genitore e figlio, può declinarsi come un *punto di non ritorno* che interessa sia la parte burocratica ma anche la parte umana.[54] È sintomo di disagio a carico dei diversi attori, che tuttavia appare suscettibile di rielaborazioni e trasformazioni.[55]

Sono quindi fondamentali interventi preventivi che evitino l'instaurarsi di quelle condizioni che possono facilitare le situazioni di crisi. È importante, perciò, la messa in atto di progetti e servizi di supporto che accompagnino i percorsi adottivi.

L'adozione rappresenta un percorso tanto bello quanto di grande trasformazione per il bambino e per la coppia. Tuttavia, l'iter adottivo è complesso e spesso pone i soggetti davanti ad importanti difficoltà. Le adozioni si connotano però come esperienze sufficientemente positive anche se esistono casi di adozione che danno vita ad esperienze negative sia per i minori che per gli adulti.

Si è visto come il fallimento sia insito nell'adozione stessa in quanto essa ha vita a partire da un doppio fallimento pregresso: quello della coppia biologica che ha fallito nella sua genitorialità naturale e quello della coppia adottiva nella procreazione.

Con l'arrivo del bambino si possono presentare modalità difensive come l'"adesività" che sicuramente gratificano gli adulti che vedono affetto e gratitudine, molti però sono i casi in cui l'apparente equilibrio nel momento della costruzione della nuova famiglia, si rompe. Spesso i genitori adottivi giustificano il "fallimento" attribuendolo a sintomi manifestati unicamente dal minore attraverso un atto di deresponsabilizzazione e che vedono conseguentemente il bambino a contatto con trattamenti terapeutici.

Nel momento in cui il percorso adottivo si completa e quindi si dà vita all'abbinamento del minore con la famiglia adottiva non è possibile prevedere se sarà o meno un successo, è infatti necessario che, con un fine preventivo, debba essere elaborata la mancanza e la comprensione delle diversità degli attori coinvolti nel percorso. Accade inoltre che la presenza assistenziale vada sempre di più diradandosi,

---

[53] F. Vitrano, Minorigiustizia n.2-2020, "*Non più e non ancora: interventi pluridisciplinari nelle crisi adottive*".

[54] CfO-2-2018-Frisulli.pdf (consultorifamiliarioggi.it)

[55] B. Ongari, E. Ceccarelli, Minorigiustizia n.2-2020, "*La famiglia nella crisi adottiva: fallimento transiti evolutivi?*".

spesso nel momento in cui iniziano ad affiorare i primi segnali e le prime "vittime" sono i minorenni. Insieme a loro a subire le conseguenze del fallimento c'è anche la coppia degli aspiranti genitori, i servizi, il Tribunale per i minorenni, l'ente autorizzato i quali si attribuiscono le colpe e al posto di creare un'alleanza professionale volta alla cooperazione a fronte di un problema comune si creano deresponsabilizzazioni rispetto a colpe ed errori commessi.

Il fallimento adottivo non è dato quindi da cause scatenati uguali per ogni situazione, ma dipende dalla peculiare interazione tra adottati, adottanti e operatori, tenendo conto del "modello transazionale" in riferimento all'interazione reciproca tra bambino e il suo ambiente sociale di cui tutti gli attori fanno parte.[56]

Ci sono casi in cui le adozioni presentano fin da subito degli aspetti pregiudizievoli nella relazione tra bambino e la coppia adottiva: i genitori possono sviluppare una reazione di rifiuto che non riescono a mediare; in altri casi gli adulti prendono coscienza della propria incapacità del ruolo genitoriale, emergono quindi delle difficoltà all'interno della coppia che spesso erano presenti nella relazione già da prima che il minore giungesse in famiglia: l'arrivo del minore, con tutti i suoi bisogni e difficoltà, ha alterato l'equilibrio e fatto emergere delle dinamiche già esistenti in precedenza.[57] Il rapporto di coppia deve quindi rappresentare la base sicura su cui appoggiarsi.

È stato evidenziato come la gran parte dei figli adottivi presentino gravi difficoltà che toccano sia la sfera emotiva, sia l'area comportamentale.

Quando il minore viene inserito all'interno di strutture di accoglienza solitamente l'esperienza, soprattutto negli istituti attuali, è generalmente positiva: le difficoltà relazionali degli adulti e la promozione del benessere familiare necessita di un intervento continuo d parte di figure professionali che sostengano tutto il nucleo aa partire dagli aspetti emotivi, educativi e psicologici.[58]

Quando si parla di fallimento adottivo si fa riferimento a quelle realtà familiari accomunate da dei gravi problemi che distruggono i rapporti familiari fino a compromettere l'adozione e rompere il legame adottivo.

Il confrontarsi con situazioni critiche definisce, ancora una volta, come sia fondamentale alla base un attento e rigoroso esame delle caratteristiche personali e di coppia e delle aspettative degli aspiranti genitori. Quando la crisi si manifesta nel periodo seguente all'adozione vera e propria si pone al giudice il problema di tutelare il minore e procedere in modo cauto per evitare che la crisi si traduca in un effettivo fallimento. Il giudice quindi si troverà in una media posizione poiché aiuterà la famiglia attraverso l'attivazione di risorse e prestazioni a favore del figlio e del rapporto con lui. Il giudice si

---

[56] G. Sottile, *"Il fallimento adottivo. Cause, conseguenze, prevenzione",* Prova d'Autore, Catania, 2014.

[57] D. Bianchi, P. Pistacchi, Minorigiustizia n.2-2013, *"Quando non si riesce a costruire relazioni. Il problema delle restituzioni".*

[58] Ragaini C., Rosnati R., Salvaggio I., Minorigiustizia n.2-2013, "*Quando l'adozione fallisce: un indagine esplorativa presso il Tribunale per i minorenni di Milano"*.

pone quindi in una posizione "non stigmatizzante" nei confronti del comportamento del ragazzo ma invece fornendogli un sostegno per una crescita verso l'autonomia, in collaborazione con servizi psicosociali attraverso cui il compito fondamentale è quello di affiancare il giovane attraverso aiuti educativi e terapeutici.[59]

2.6 Le molteplici cause del fallimento adottivo

Il bambino adottato, attraverso le cure e l'affetto della nuova famiglia, può attuare un processo di riparazione interiore, che gli consente di riempire i vuoti e le carenze affettive nei primi anni di vita.

Se l'esperienza adottiva però fallisce, il minore vive una situazione critica a cui segue un indebolimento della costruzione dell'identità e delle risorse interne, a volte già danneggiate.

Il fallimento adottivo rappresenta un grave rischio per lo sviluppo psico-sociale del minore.

Le cause quindi che stanno alla base di questo fallimento devono essere ricercate tenendo conto di ampi aspetti poiché di natura multifattoriale ed è quindi necessario tenere conto della singolarità delle situazioni in quanto per produrre determinati risultati i fattori devono essere differenti.

Varie sono le cause e gli aspetti che connessi tra loro possono dar vita al fallimento adottivo: con il passare del tempo le relazioni sono caratterizzate da forte ostilità e tensione, i bisogni e le richieste del minore non sono più tollerate e la coppia adottiva non sopporta ulteriori sofferenze. Se l'adozione viene quindi considerata un'evoluzione, bisogna tener conto della possibilità del fallimento che è un evento anti-evolutivo.

Il minore ha visto fallire la relazione primaria con la famiglia biologica e poi anche con i genitori adottivi.

Tra gli aspetti principali che possono favorire il sorgere del fallimento adottivo ci sono: l'aspetto biologico perché viene a mancare la continuità genetica e somatica che rispecchia la genitorialità biologica; anche l'aspetto psicologico condiziona la costruzione del rapporto, perché tanto gli adulti quanto il minore sperimentano una condizione di separazione data magari per la coppia da una perdita oppure dalla non possibilità di avere figli e nel minore, legata alle separazioni ripetute, agli abbandoni e a relazioni interpersonali instabili che vanno a ripercuotersi nella vita del soggetto e che orientano a lungo pensieri, affetti e comportamenti.[60] Tutto questo ovviamente porta al formarsi della relazione nel nuovo nucleo familiare poiché in base a come i genitori adottivi si porranno nei confronti del figlio e viceversa, questo darà vita o ad una relazione positiva o a relazioni che invece non riescono a sfociare in qualcosa di positivo che andranno sempre più a distruggersi dando vita poi al fallimento adottivo; l'aspetto sociale cioè l'importanza che viene conferita all'adozione come strumento di supporto ad una realtà di abbandono del minore sia da parte delle istituzioni del paese di origine sia di quelle ospitanti e

[59] B. Ongari, E. Ceccarelli., Minorigiustizia n.2-2020, *"La famiglia nella crisi adottiva: fallimento transiti evolutivi?"*.
[60] B. Ongari, E. Ceccarelli., Minorigiustizia n.2-2020, "*La famiglia nella crisi adottiva: fallimento transiti evolutivi?"*.

infine l'aspetto culturale che le istituzioni dei paesi coinvolti devono rispettare, implica il riconoscimento dell'identità di origine del minore e il rispetto della sua diversità, una volta inserito nel nuovo nucleo familiare.
Infine, attraverso l'aspetto giuridico, in cui è necessario che persone competenti verifichino l'assenza delle risorse della famiglia di origine, sufficienti a crescere il minore in modo adeguato, per decretare lo stato di abbandono, ugualmente gli adulti che desiderano adottare devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti richiesti per sopperire alle mancanze del nucleo di origine.[61]

2.7 I fattori di rischio

Molti bambini si trovano segnati da esperienze di trascuratezza e uno scarso investimento narcisistico che sono la conseguenza di un rapporto non adeguato con le figure genitoriali o con gli istituti all'interno del quale sono stati inseriti: l'adozione sarebbe quindi quella modalità che viene scelta per riparare prima di tutto le mancanze.
In base alla soggettività di situazioni vissute dal minore questo andrà a condizionare il futuro rapporto con i genitori adottivi e nel caso di situazioni antecedenti che hanno lasciato gravi danni al minore ovviamente il rischio di fallimento risulta ancora più probabile. Se queste situazioni critiche avvengono nei primi anni di vita del minore e si presenta una situazione di forte stress, queste ultime si possono ripresentare e dar vita a difficoltà per quanto riguarda il minore ma anche la relazione tra minore e famiglia adottiva.
Si abbandona quindi quella logica di "causa-effetto" tenendo conto invece di un'analisi multi-prospettica delle situazioni che avvengono tra i genitori adottivi e l'adottato, in cui il secondo può apportare cambiamenti nella coppia e i comportamenti della coppia generano risposte all'esterno che orientano gli ulteriori comportamenti verso una direzione piuttosto che l'altra.[62]
La letteratura in materia suddivide i fattori di rischio del fallimento adottivo in tre categorie: il bambino adottato, la famiglia adottiva e l'intervento professionale dei servizi coinvolti nell'iter adottivo. L'età e le esperienze pregresse si possono considerare come i fattori di rischio che condizionano lo sviluppo intero del minore e la costruzione di legami significativi.
Da una ricerca condotta in Italia dalla Commissione per l'Adozione Internazionale è emerso che nel 61,4% dei casi l'età del minorenne al momento dell'adozione si trovava nella fascia che andava dai 6 ai 10 anni, nel 22,7% dai 0 ai 5 anni e nel restante 5,9% dei casi tra gli 11 e i 16 anni di età.[63] Aspetto da tenere sicuramente in considerazione è anche la tipologia di adozione: nell'86,6% dei casi si

[61] J. Galli, F. Viero, MInorigiustizia n.1-2003, "*Fattori predittivi nei fallimenti adottivi*".
[62] G. Sottile, *"Il fallimento adottivo. Cause, conseguenze, prevenzione",* Prova d'Autore, Catania, 2014.
[63] I. Selvaggio, C. Ragaini, R. Rosnati, "*La funzione triadica del conduttore nei gruppi con genitori adottivi*", Giuseppe Licari, Cremona, 2013.

trattava di un'adozione internazionale rispetto ad una percentuale nettamente inferiore di bambini derivanti da un'adozione invece nazionale e che quindi giustificherebbe il maggior numero di casi di fallimento poiché i Paesi di provenienza influenzano questo concetto soprattutto nella correlazione con le difficoltà socio-economiche dei paesi dell'Europa orientale come Romania, Russia, Ucraina, Slovenia e paesi dell'America del sud come Brasile, Colombia e Perù e nelle condizioni in cui gli Istituti stessi sono tenuti, descritti come degradati e fatiscenti con una possibile esposizione dei minori ad alcool e droghe.

Altro fattore di rischio si rifà a problematiche pregresse del minore, ad esempio, nel caso in cui il minore già presentasse gravi problemi comportamentali (comportamenti aggressivi e violenti, autolesionismo, fughe da casa…), l'abuso sessuale, disturbi di apprendimento e ritardi cognitivi o disturbi della sfera affettiva.[64]

Questo riaffiorare di una problematica così importante può derivare dalla tarda età in cui il minore è stato inserito all'interno di una nuova famiglia e che quindi ha visto quest'ultimo esposto per un tempo molto lungo a situazioni destabilizzanti.

Un altro fattore di rischio può essere l'età dei genitori, si è potuto notare infatti come ci sia una maggiore probabilità di fallimento soprattutto nel caso di genitori che superano un certo range di età; infatti, va dai 41 ai 50 anni di età tenendo conto entrambi i genitori. Ciò si può vedere poiché solitamente alle coppie più "anziane" vengono assegnati solitamente i minori più grandi tenendo conto del rispetto delle proporzioni di età sancite dalla Legge 149, e si ritiene anche che essi siano le coppie maggiormente idonee perché dovrebbero essere maggiormente "collaudati" nella creazione della diade quindi quella relazione che non è tra genitore singolo e figlio ma quella dei genitori tra loro e con il figlio. È un fondamentale mutamento che è avvenuto e che quindi ha dato modo di oltrepassare il principio in cui era il padre a regolare la diade madre-figlio.

Questo porta però le coppie più "anziane" a fronteggiare maggiormente situazioni stressanti magari per le nuove abitudini e il cambiamento di routine, che portano a una maggiore possibilità di fallimento. Anche un sistema educativo eccessivamente rigido, oppure motivazioni legate all'adozione incoerente tra i coniugi e un alto livello di istruzione della coppia adottiva, spesso associato ad alte aspettative riguardanti la riuscita scolastica e professionale dei figli adottati.[65]

L'adolescenza però rappresenta una delle caratteristiche maggiori per quanto riguarda i fattori di rischio. Questo principio vale per tutti gli esseri umani, senza distinzione tra adottati e non ma, nel momento in cui parliamo di adolescenza parliamo di una crisi che mette in discussione la stessa identità che il minore ha costruito. Ovviamente per i minori adottati è molto più complicato poiché provengono da un passato pieno di insicurezze e la scoperta e l'affermazione della propria identità avvengono solo nel

[64] P. Barni, R. Rosnati, S. Ranieri, L. Ferrari, Minorigiustizia n.2-2020, *"Le crisi adottive: il punto di vista delle madri"*.
[65] P. Barni, R. Rosnati, S. Ranieri, L. Ferrari, Minorigiustizia n.2-2020, "*Le crisi adottive: il punto di vista delle madri*".

momento in cui il minore riesce a staccarsi dal rapporto di dipendenza con i genitori. Cosa che, nel caso di un minore adottato, non è per nulla naturale a seguito dei vissuti e poiché deve far fronte a sentimenti di ostilità verso i genitori.

Tutto questo accompagnato sia da un senso di colpa profondo, sia da un senso di disistima e un senso di inadeguatezza.

Per evitare che queste situazioni critiche si presentino nel ragazzo, il nuovo ambiente all'interno del quale è inserito deve trasmettergli coesione e stabilità, contemporaneamente egli deve sperimentare dei legami affidabili per sentirsi sempre un membro appartenete alla famiglia.[66]

Maggiore è l'età di arrivo del minore e maggiore quindi può essere il rischio che viva o abbia già superato la preadolescenza e che il suo inserimento in famiglia e la costruzione delle relazioni intense con i genitori avvengano con difficoltà.

In momenti come questi inevitabilmente il minore avrà successivi problemi ad integrarsi nel nuovo contesto, poiché ha già interiorizzato e strutturato in buona parte, immagini negative dei genitori e adulti che ha conosciuto, sviluppando così uno "scarso senso di appartenenza alla nuova famiglia".[67]

La rivelazione delle origini se non fatta al momento giusto può portare ad una rottura dell'equilibrio all'interno del sistema famiglia; è quindi fondamentale una corretta e tempestiva informazione in merito alla situazione adottiva.

Nel caso in cui la coppia decida invece di non informare fin da subito il bambino, questo può portare a un clima di angosce spesso magari evitando di rispondere alle domande del bambino.[68]

Considerando anche il ruolo degli operatori è stato dimostrato come un'insufficiente preparazione sui temi legali all'adozione, uno scarso sostegno alla famiglia negli anni successivi all'adozione e una mancata trasparenza rispetto la storia passata o su informazioni relative al minore possono incidere negativamente.[69]

2.8 I fattori di protezione

La letteratura ha individuato in passato alcune variabili che sono intervenienti nel proteggere l'esperienza adottiva dal fallimento. Questi fattori di protezione moderano l'incidenza del rischio e incrementano le possibilità di successo dell'adozione stessa.

Si tratta di una serie di fattori che permettono di attenuare l'effetto che deriva dagli elementi critici caratterizzanti la vita della coppia e quella del minore, consentendo loro di arrivare a processi di resilienza.

---

[66] G. Sottile, *"Il fallimento adottivo. Cause, conseguenze, prevenzione",* Prova d'Autore, Catania, 2014.

[67] Bianchi D. Ciccotti E. Di Gioia R., "*Finalità e contesto dell'indagine, in Adolescenti e adozione internazionale*", Carocci Editore S.p.A., Roma, 2016.

[68] G. Sottile, *"Il fallimento adottivo. Cause, conseguenze, prevenzione",* Prova d'Autore, Catania, 2014.

[69] P. Barni, R. Rosnati, S. Ranieri, L. Ferrari, Minorigiustizia n.2-2020, "*Le crisi adottive: il punto di vista delle madri*".

La capacità di comprensione del minore e delle sue esperienze passate è un aspetto che coinvolge sia i genitori ma anche il minore, permettendogli di osservare l'uno la vita dell'altro e attivarsi per integrare due mondi che solitamente sono molto differenti tra loro. Nel momento in cui la coppia genitoriale si mette in discussione e si impegna per coinvolgere il vissuto del minore, considerando le sue risorse, ipotizzando le esperienze passate e i lutti non elaborati, porta allo sviluppo di un attaccamento sicuro. I genitori quindi, attraverso la loro disponibilità ad ascoltare e dar vita ad una comunicazione con il figlio, lo aiutano a rileggere la propria storia in un modo differente andando così ad incrementare sempre di più la fiducia in sé stesso. Questo atteggiamento sarà quindi favorevole se svilupperà nel figlio fiducia verso la nuova famiglia e porterà il minore ad essere propenso per una disposizione e apertura verso la costruzione dei legami affettivi.

Anche l'integrazione della cultura di origine del minore a quella dei genitori si presenta essere un fattore di protezione poiché dopo aver affrontato un lungo percorso prima dell'effettiva adozione dovrebbero essere consapevoli della differenza etnica e culturale del figlio non vedendola quindi come un ostacolo. Con questo non viene chiesto alle famiglie di negare o nascondere i propri pregiudizi razziali, se presenti, ma anzi di riconoscerli e superarli attraverso la conoscenza della cultura di provenienza del minore e la sua successiva integrazione all'interno di un nuovo nucleo sicuro.[70]

Nel momento in cui ci troviamo di fronte ad una famiglia che riesce a dare un certo valore alle differenze, viene così data maggiore possibilità anche al minore di essere sé stesso avendo come figure di riferimento due genitori che facilitano l'accettazione del Sé, aiutandolo anche a trasformare il dolore in racconto quindi superandolo attraverso la condivisione.[71]

I bambini adottati, soprattutto se già piuttosto grandi, possono aver sviluppato dei comportamenti aggressivi nei confronti della figura dell'adulto, per di più se questo ricopre il ruolo genitoriale a causa di un legame mai creato con una famiglia che lo ha abbandonato. Per aiutare il minore a superare questa aggressività, insicurezza ed eccessiva diffidenza, il genitore adottivo dovrà cercare di mettersi nei panni del minore e cercare di capire la situazione, con la consapevolezza che i comportamenti non sono dovuti dall'influenza dell'ambiente adottivo ma dalle esperienze precedenti ad esso, andando a creare così, pian piano una forma di attaccamento sicuro.

Il riconoscimento della dimensione sociale dell'adozione che stabilisce come la centralità del minore e dei suoi diritti non debba essere una priorità solo all'interno della famiglia adottiva, ma deve assumere una funzione centrale anche nella comunità; anche la presenza di una rete familiare e sociale è un elemento che potrebbe favorire la buona riuscita del rapporto adottivo con un sostegno e supporto utile a favorire il percorso di integrazione del bambino all'interno di un nuovo mondo. Questo dipende dalla

---

[70] D. Cavanna, L. Migliorini, Minorigiustizia n.4-2014, "*Fattori di protezione e indicatori di rischio nel percorso adottivo*".

[71] G. Sottile, *"Il fallimento adottivo. Cause, conseguenze, prevenzione",* Prova d'Autore, Catania, 2014.

percezione che i genitori adottivi hanno del figlio, se lo ritengono quindi come un soggetto con o senza risorse e se lo vedono o meno come un bambino che dovrebbe solamente "colmare un vuoto"; la partecipazione attiva della famiglia estesa per il supporto sia affettivo che materiale che può essere offerto alla coppia è definibile quindi come una risorsa fondamentale per un nuovo nucleo caratterizzato da situazioni non semplici da gestire, sviluppando anche la capacità di cogliere i bisogni affettivi del figlio tenendo conto anche dei bisogni della coppia stessa.
Possiamo inoltre fare riferimento ad un'altra vastità di fattori protettivi che possono essere: la capacità nei genitori di riconoscere un qualcosa di positivo (sia nel bambino che nel contesto) fin dal primo incontro; l'empatia, la comunicazione aperta e l'ascolto attivo; l'apertura nella comunicazione sull'adozione e la flessibilità nelle aspettative.

2.9 Il rapporto tra la famiglia adottiva e i servizi sociali

L'importanza di un corretto accompagnamento della famiglia adottiva nelle fasi successive all'adozione è molto importante.
Fin dall'inizio del percorso adottivo tra le famiglie e gli operatori che collaborano nel servizio si da vita ad uno "spazio rappresentazionale" in cui la difficoltà è legata non solo al fatto di "formare" al meglio un aspirante coppia adottiva ma soprattutto prevedere il ruolo, lo spazio e la funzione che svolgerà, una volta arrivato, il bambino in famiglia.[72]
La famiglia è sicuramente una risorsa fondamentale per l'individuo, è attraverso essa infatti che il minore costruisce la propria personalità sia relazionale che individuale, all'interno di questo contesto sicuramente gli verranno insegnate poi le differenze valoriali che esso apprenderà in base a quello che la famiglia darà modo di provare.
La professione del servizio sociale è coinvolta nei processi di protezione e tutela dell'infanzia all'interno dei molteplici contesti istituzionali in cui è inserita, nell'ambito dei servizi socioassistenziali, sanitari, giudiziario, sia nel pubblico che nel privato. L'attenzione alla dimensione globale della persona nel suo ambiente porta a porre l'attenzione non al problema circoscritto ma alla situazione complessiva.[73]
Attualmente, in Italia e non solo, emerge una scarsità di supporto alle famiglie adottive da parte dei servizi dedicati all'adozione nonostante costituisca un importante fattore di rischio per il successo dell'adozione stessa. La normativa che regolamenta i servizi nel post adozione presenta infatti delle incongruenze: dall'art. 34 della Legge 476/1998 si evince che: "*dal momento dell'ingresso e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socioassistenziali degli enti locali ed enti autorizzati, assistano gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso*

[72] B. Ongari, E. Ceccarelli, Minorigiustizia n.2-2020, "*La famiglia nella crisi adottiva: fallimento transiti evolutivi?*".
[73] E. Allegri, M. Dellavalle, Minorigiustizia 1-2021, "*Complessità e interdisciplinarità: l'apporto del servizio sociale nel sistema di tutela dei minorenni*".

riferiscono al Tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.", da come cita la legge sarebbe quindi un dovere quello di monitorare la situazione e quindi si presuppone che, per quanto riguarda la famiglia, chi opta per questa scelta sia già consapevole delle difficoltà del bambino ed abbia una mentalità che li aiuti a "chiedere sostegno" nel caso in cui ci fossero delle difficoltà. Purtroppo però non sempre è così, spesso le famiglie, soprattutto le più bisognose, non si rivolgono ai servizi per paura di essere giudicate e rischiare l'allontanamento del figlio e, proprio per questo motivo, è stata prevista la possibilità di monitorare ugualmente la famiglia. Si deduce quindi che la scelta di molti Stati di prevedere comunque il monitoraggio nel post adozione sia fondamentale per intervenire nelle situazioni di disagio prima che i problemi si concretizzino e non si riesca ad aiutare la famiglia.[74]

Si ritiene necessario, dunque, lo sviluppo di pratiche che vengano messe in atto come intervento necessario per ridurre il fenomeno del fallimento adottivo.

L'adozione, che si fonda sul riconoscimento di origini differenti e su un rapporto che nasce come risposta ad un "bisogno sociale", richiede il coinvolgimento di vari soggetti e attribuisce ai servizi la responsabilità di dar vita a tecniche e modalità di accompagnamento e di sostegno anche quando la famiglia affronterà le prime fasi di instaurazione del rapporto di filiazione.

Ad ogni professionista è quindi richiesto di mettere in atto un lavoro molto difficile e soprattutto di responsabilità, finalizzato alla costruzione di percorsi adottivi che siano messi in atto per dare senso e rispondere alle esigenze di tutti i protagonisti: bambini e adulti, soggetti pubblici e privati.

L'obiettivo è quello di dar vita ad una forma di alleanza e collaborazione costruita insieme.[75]

I servizi potrebbero intervenire fin da subito per evitare che l'adozione fallisca, accompagnando e sostenendo il minore nell'integrazione familiare e sociale: la coppia adottiva, se non può provvedere a dar vita alle risorse necessarie per modificare le proprie abitudini e dare spazio al bambino, deve poter contare sul supporto dei servizi che si prestano con un'adeguata preparazione psicologica e sociale. C'è la necessità di attuare una logica integrata, in cui gli interventi sociali e sanitari concorrano per favorire la ricomposizione della lettura dei problemi delle persone e la conseguente individuazione degli strumenti di lavoro più coerenti.[76]

La forma di supporto più richiesta è sicuramente quella psicologica e formativo-educativa, non solo per il minore ma anche per la famiglia adottiva.

La qualità di servizio offerta dall'istituzione sicuramente può essere correlata alla preparazione dei professionisti stessi ma è soprattutto importante la loro piena disponibilità durante tutto il percorso adottivo e a tutti i soggetti coinvolti in questo.

---

[74] R. Pregliasco, "*La dimensione europea nei servizi di sostegno e accompagnamento alle famiglie adottive*", Home Page - Commissione per le Adozioni Internazionali (commissioneadozioni.it)

[75] B. Ongari, E. Ceccarelli, Minorigiustizia n.2-2020, *"La famiglia nella crisi adottiva: fallimento transiti evolutivi?"*.

[76] T. Giusberti, Minorigiustizia n.2-2020, "*Prendersi cura della famiglia adottiva per prevenire i fallimenti*".

Gli operatori dei Servizi che continuano a supportare la coppia anche dopo l'arrivo del minore devono essere quindi formati per dar vita alla capacità di osservare, sostenere, mediare in maniera non intrusiva e articolare in modo flessibile le proprie azioni rispettando i tempi necessari e le occasioni utili a seconda dei diversi contesti.[77] Questo però non basta, perché, oltre ad intendere l'interdisciplinarità nella tutela dei minori come un approccio di integrazione progressiva di conoscenze e competenze differenti, deve essere intesa anche come quella tra metodi di intervento, istituzioni, organizzazioni che collaborano per perseguire l'obiettivo comune.[78]

Deve essere quindi creata una vera e propria rete di supporto sociale, creando delle buone pratiche di collaborazione che vengano portate a sistema.

Fare in modo così che diventi possibile un'effettiva interazione con la scuola, gli specialisti, il servizio sanitario e sociale.

Molti affidatari e genitori adottivi esercitano il ruolo genitoriale per la prima volta e, nella maggior parte dei casi, questo è il primo incontro con bambini che sono stati separati dai loro ambienti familiari e che quindi portano con sé dei traumi.

In particolare, i nuovi genitori adottivi possono essere "scossi" dall'impatto che il bambino provoca nella loro vita e si rende quindi necessario che gli assistenti sociali diano prova di una grande pazienza e di capacità di offrire sostegno per aiutare queste coppie a ristabilire il loro equilibrio e ripristinare la capacità di essere costruttivi nei confronti del minore.

Per dar vita ad una base sicura attraverso questi momenti di incertezza, la coppia, ha bisogno a sua volta di sentirsi sostenuti e incoraggiati mentre mettono in atto il loro ruolo genitoriale nei confronti del bambino ed hanno bisogno che i risultati positivi delle loro cure vengano riconosciuti e valorizzati.

Nei momenti di difficoltà necessitano di relazioni all'interno delle quali possano sentirsi al sicuro, calmi e rassicurati, in modo da riuscire a pensare più lucidamente ai bisogni del bambino e al modo di farvi fronte.

La coppia adottiva deve essere sostenuta perché risponda con sensibilità ai bisogni del minore, accetti il bambino, perché diano vita ad un'alleanza collaborativa, perché i servizi offrano un sentimento di appartenenza alla famiglia adottiva e perché offrano un senso di appartenenza alla famiglia biologica.[79]

2.10 La continuità tra un passato ed il presente

---

[77] M. Colombi, C. Daresta, G. Fabietti, I. Finzi, B. Lecchi, P. Montalbetti, Minorigiustizia n.1-2021, "*Interventi di tutela: il ruolo dell'home visiting nella rete dei servizi*".

[78] E. Allegri, M. Dellavalle, Minorigiustizia n.1-2021, "*Complessità e interdisciplinarità: l'apporto del servizio sociale nel sistema di tutela dei minorenni*".

[79] G. Schofield, M. Beek, "*Adozione, affido, accoglienza. L'attaccamento al centro delle relazioni familiari*", Raffaello Cortina Editore, Milano, 2021.

Il ponte tra il passato preadottivo e la famiglia è finalizzato al recupero delle criticità legate al trauma, all'età di esposizione e ai sintomi del bambino, per arrivare al rinforzo delle risorse della famiglia concretizzando nel miglior modo l'abbinamento del Tribunale per i minorenni.

È necessario fornire un aiuto ai futuri genitori per la messa a fuoco delle risorse utili per avviare il processo di interazione reciproca, supportando la relazione familiare sia prima, ma anche durante e dopo l'inserimento, in modo tale che i fattori di rischio e di protezione possono rivelarsi a favore delle resilienze degli adottati e della coppia per favorire l'avvicinamento, utilizzando anche gli operatori come facilitatori di questo processo.[80]

Nel momento in cui il minore viene inserito all'interno del contesto familiare è fondamentale che ciascun soggetto che ne fa parte venga individuato da quest'ultimo poiché si crea tra i membri che esso individua come appartenenti al suo stesso gruppo, un legame di appartenenza, grazie alla continuità delle caratteristiche non solo biologiche ma anche culturali.

Queste caratteristiche danno vita a un rapporto di continuità tra il passato e il presente.

Nonostante la realtà del minore, infatti, non sia effettivamente legata al proprio sviluppo affettivo e psicologico, egli crea comunque delle forme di attaccamento e legami affettivi che lo rendano sicuro. Per il bambino cambiare sia famiglia che Paese non vuol dire soltanto modificare regole, abitudini e cose apprese sin dalla nascita, ma significa interrompere una relazione attiva con chi lo ha cresciuto fino a quel momento.

Una volta che il bambino è stato allontanato dall'ambiente in cui viveva, spetta alla famiglia adottiva un difficile compito: capace di accudire e deve "fare da famiglia naturale", avendo sempre rispetto nei confronti di quella effettiva poiché il loro nuovo figlio è nato proprio da quest'ultima.[81]

Quindi accogliere e rispettare l'ambiente in cui, fino a quel momento, è stata la "casa" del minore è indispensabile.

Come detto in precedenza presentare fin da subito al minore la sua situazione è fondamentale perché questo cresca con un'impostazione sicura e che riesca così a fidarsi delle nuove figure genitoriali senza dar vita a insicurezze. La continuità tra il passato e presente contribuisce a creare nel minore modello di attaccamento sicuri e un forte sensi di appartenenza al contesto in cui vive.

Nella storia di un bambino dobbiamo tenere conto di una serie di situazioni critiche a cui lui è esposto sin da quando è piccolo: un primo elemento di ostilità si ha con la perdita dei genitori biologici e un secondo può concretizzarsi quando il minore è separato dagli operatori e dalla struttura che lo ha accolto a prescindere dalle esperienze vissute, quel contesto rappresenta un punto di sicurezza, nonostante tutto.

---

[80] V. Zanetta, R. Bozzato, D. Gnoato, C. Ranzini, B. Guglielmetti, B. Di Virgilio, Minorigiustizia n.2-2020, "*Operatori in ascolto di genitori e figli adottivi per individuare criticità e risorse*".

[81] O. Greco, "*L'incontro con il bambino: costruire la continuità tra passato e presente*", Del Gallo Editori D.G.E. Greenprinting Spoleto, 2013.

Queste situazioni sono per il bambino momenti che rompono la linearità del suo percorso e quando il minore viene adottato magari attraverso un'adozione internazionale e si trova piombato all'interno di una nuova famiglia che non riesce a rispondere ai suoi bisogni, la frattura tra passato e presente si fa ancora più ostile.

È importante quindi che il bambino capisca la differenza tra quello che è stato il suo passato e quello che effettivamente è il suo presente. Questo lo aiuterà a dar voce più facilmente alla costruzione della sua identità all'interno di un contesto per lui totalmente nuovo.

Soprattutto nella fase di attesa dell'abbinamento e dell'incontro con il minore, durante il percorso di adozione, la famiglia adottiva sicuramente cercherà di immaginarsi e aspettarsi cosa potrebbe arrivare, sotto il punto di vista caratteriale, abitudinario ecc.… e cercherà inoltre di fantasticare su quella che sarà la loro nuova routine e il loro modo di essere genitori.

Nella maggior parte dei casi ovviamente tutte le aspettative che i genitori si costruiscono non vengono poi colmate poiché si tende ad avere aspettative sempre tanto alte rispetto a quella che invece può essere la realtà.

La nuova famiglia deve essere quindi consapevole del fatto che la diversità non debba essere definita come un qualcosa di sbagliato o negativo ma invece deve essere vista come una risorsa e un aspetto positivo.

2.11 L'adolescenza adottiva

La crisi nell'adozione viene intesa come espressione di dinamiche comportamentali irregolari messe in atto dal minore adottato. Il periodo adolescenziale è il momento tipico per l'espressione dei comportamenti trasgressivi come: abbandono scolastico, fughe fa casa, dipendenza da sostanze, disturbi della personalità e dello sviluppo ecc…, che mettono in crisi le relazioni adottive, c'è una lettura emotiva della trasgressione come uno strumento per mettere alla prova gli adulti e si presenta inoltre un ritorno del dolore dell'abbandono e quindi del tradimento delle relazioni.[82]

Negli adolescenti adottati la crisi e il disagio, che sono tipici in realtà della fase adolescenziale, sono vissuti con maggior difficoltà rispetto agli adolescenti non adottati. In questo caso si tratta di ragazzi adolescenti alla ricerca inconsapevole di qualcosa, cercano sempre di porsi "domande di senso" che li scuotono e agitano interiormente sia relative al loro passato ma anche alla situazione che si trovano nuovamente magari a vivere.[83]

Gli operatori dei servizi hanno visto come uno dei rischi della crisi irreversibile che può sfociare in fallimento adottivo, giuridicamente decretato, sia infatti che i figli ritornino o diventino "figli di nessuno" dopo la rottura, anche giuridica, dei legami con la famiglia adottiva.

---

[82] F. Cerullo, Minorigiustizia n.2-2020, "*Crisi nelle adozioni e tutela dei minori*".

[83] Crisi adottive, minori devianti e neuroscienze: prove di dialogo - Giustizia Insieme

Questa prospettiva dà voce ad una serie di domande negli operatori dei servizi competenti relative all'età dei minori, le loro caratteristiche, la possibilità o meno di una successiva adozione.
Quando il fallimento adottivo avviene in età adolescenziale ovviamente il rischio è elevato.[84]
Il ragazzo infatti va incontro a ulteriori sofferenze psicologiche ed esistenziali poiché ogni suo punto di riferimento è sparito.
Nel momento in cui parliamo di adolescenza adottiva ovviamente facciamo riferimento ad un concetto tanto grande quanto pieno di significato; l'adolescenza vissuta da un bambino nato da due genitori naturali è complicata da affrontare ma nel caso dell'adolescenza adottiva si aggiungono peculiarità e specificità del passato.
Se la famiglia adottiva non ha difficoltà ad attuare una buona integrazione familiare e sociale, il supporto dei servizi facilita ulteriormente il processo di accoglienza; nel caso in cui invece nella famiglia adottiva ci siano problemi di integrazione, si può assistere alla formazione di alcuni legami che non aiuteranno per nulla il minore a dar vita a comportamenti adeguati.
Quanto più il legame con i genitori è stato complicato, inteso e carico di ansie, tanto più difficile sarà questa fase di vita del ragazzo.
È quindi fondamentale che di fronte a queste realtà critiche ci sia una continuità soprattutto da parte dei servizi per monitorare e prevenire la situazione.

2.12 Supportare l'adolescenza adottiva

Per gli adolescenti e per gli adolescenti adottati in particolare, il lasco di tempo che va dalla fine dell'infanzia all'inizio dell'età adulta è fondamentale e delicato di trasformazione sia fisica, psicologica ma anche sociale, di esplorazione di sé e messa in discussione delle "certezze" dell'infanzia.
Gli adolescenti valutano l'andamento del processo di differenziazione dai genitori in base alla loro capacità di sperimentare le proprie risorse in autonomia. Il bisogno di esplorare dà la possibilità di dimostrare il proprio valore fuori dalla famiglia, soprattutto tra i pari.
Nel caso dell'adolescenza adottiva questo bisogno può essere ostacolato dalla fragilità dell'autostima nel confronto con l'altro, soprattutto nel caso dei pari andando a dar vita così aa ritiro sociale oppure evitamento relazionale. [85]
Per prevenire ed affrontare le difficoltà che si possono presentare nel caso di un'adozione accompagnando quindi sia il minore ma anche la famiglia, ci sono diverse aree di intervento.
Una parte fondamentale del processo di intervento dovrà essere dedicata a fornire un adeguato sostegno emotivo a ciascuno dei componenti del nucleo familiare. È importante che le persone si sentano

[84] Regione del Veneto, "*La crisi dell'adozione*",2011.
[85] C. L. Miscioscia, M. C. Pugliese, Minorigiustizia n.2-2020, *"Prevenire le crisi adottive: esperienze di gruppo per adolescenti e adulti adottati".*

comprese e non valutate in base ai loro sentimenti e che trovino sostegno nei professionisti attraverso forme di empatia e un carattere non giudicante.[86]

I gruppi, per esempio, per i genitori adottivi danno, ad una richiesta di supporto e confronto, delle risposte. Con questi incontri che vengono fatti in modo stabile e continuativo, sono gli stessi soggetti a proporre l'argomento su cui si vogliono confrontare, nel caso in cui vogliano capire meglio cosa significhi adottare un figlio, quali siano i passaggi "fisiologici" di un'esperienza adottiva e quali quelli problematici; come riconoscere ed affrontare i disagi di un bambino; come gestire le domande, le difficoltà e le ripercussioni che i traumi che ha subito possono portargli. Gli argomenti nel corso degli incontri variano da vissuti dei genitori a considerazioni più relative a come affrontare gli eventi e le decisioni da prendere.[87]

Altra forma di supporto fondamentale si ha per gli adolescenti adottivi: in questo modo i ragazzi si sentiranno liberi poiché c'è la creazione di uno spazio in cui possano dare voce a tutti i propri pensieri senza la presenza magari dei genitori. I gruppi anche in questo caso offrono uno spazio di confronto e aggregazione, utile per approfondire e affrontare le difficoltà.

Un'ultima area di intervento riguarda proprio la situazione critica: in questo momento l'aiuto da parte degli operatori del servizio servono a ridurre i sentimenti di odio e conflitto ed evitare dunque la perdita di controllo della situazione.

Nel momento in cui però questa forma di sostegno non fosse funzionale è importante procedere con l'allontanamento del minore e inserirlo in una struttura terapeutica o educativa, in questo modo si farà in modo di stabilizzare e ridurre le forme di conflitto andando così a tutelare sì la famiglia, ma anche il minore stesso.

Una durata superiore dell'accompagnamento dei servizi potrebbe essere un fattore di protezione da sviluppare per prevenire i casi di crisi e intervenire prontamente. Questa necessità però si scontra con l'accompagnamento invasivo dei servizi.

La Legge 184 del 1983 prevede il sostegno da parte dei servizi per un periodo di affidamento preadottivo e un periodo di sostegno post adottivo che varia a seconda della Regione.

Il Centro Italiano Aiuti all'Infanzia (CIAI) è stato il primo ad avviare i gruppi di mediazione per l'adozione Internazionale: originariamente questi gruppi erano rivolti solo ai genitori adottivi successivamente anche agli adottati. Attraverso questi gruppi i soggetti affrontano le difficoltà emergenti per prevenire un aggravamento che può compromettere il rapporto adottivo.[88]

I gruppi possono essere di tipologie differenti: i gruppi incentrati sull'esperienza, in cui i genitori adottivi parlano liberamente della loro esperienza come padri e madri adottivi, i gruppi su temi specifici

---

[86] F. Cerullo, Minorigiustizia n.2-2020, "*Crisi nelle adozioni e tutela dei minori*".

[87] M. Chistolini, Minorigiustizia n.2-2020, "*Il Gruppo Adozioni Difficili, un'esperienza di intervento nelle gravi crisi adottive*".

[88] CIAI - Centro Italiano Aiuti all'Infanzia

in cui i partecipanti affrontano un argomento specifico scelto in precedenza e i gruppi misti, in cui si fondono le due tipologie di gruppi.

Capitolo 3

ANALISI DEL CASO

In Italia sono ancora poche le ricerche effettuate sul tema del fallimento adottivo.

La più importante continua ad essere la prima, effettuata nel 2003 dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (Cai) riguardante i fallimenti adottivi in cui i minori sono stati allontanati dalle famiglie.

Nonostante le poche ricerche realizzate per analizzare questa problematica, i casi sono sempre presenti. Per quanto riguarda l'allontanamento dei minori adottati attraverso l'adozione nazionale si ha a disposizione un numero più limitato di informazioni rispetto a quelli adottati attraverso l'adozione internazionale.

Facendo riferimento all'adozione internazionale in Italia e i casi di fallimento che ad essa sono correlati attraverso la rilevazione delle situazioni fatta nel periodo 16/11/2000 al 31/12/2001 ossia il periodo in cui sono entrati in vigore i principi della legge 476/1998, sono stati stimati una serie di valori per ogni Tribunale. I valori più alti fanno riferimento al tribunale per i minorenni di Campobasso (8,5 allontanamenti ogni 100 adozioni); Torino (0,6); Milano (1,4); Brescia (2,8); Trento (2,3); Venezia (1,3); Trieste (2,5); Genova (1,9); Bologna (2,6); Firenze (0,6); Ancona (2,8); Roma (0,5); L'Aquila (0,5); Napoli (0,9); Salerno (1,6); Bari (1,6); Lecce (2,6); Taranto (4,8); Potenza (1,2); Catanzaro (1,5); Reggio di Calabria (2,0); Palermo (2,6); Caltanissetta (6,5); Catania (1,5); Cagliari (4,4). In Italia totali sono 1,7.[89]

In Italia, a livello statistico, fino al 2018, i casi in cui il fallimento dell'adozione è stato accertato si aggiravano intorno all'1% del totale per quanto riguarda l'adozione internazionale, ad oggi, anche se non esistono delle stime ufficiali, gli esperti e i lavoratori nel settore sostengono che il fenomeno sia in leggero aumento, collocandosi circa al 2/3%.

La Legge stabilisce che il minore ha il diritto di crescere ed essere educato nella propria famiglia dando così voce al fatto che le istituzioni debbano sostenere le famiglie in difficoltà perché le condizioni in cui una coppia o chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore non possano essere pregiudizievoli per il minore. L'allontanamento è quindi finalizzato ad evitare che la situazione di pregiudizio del minore si aggravi andando quindi ad interrompere una situazione che potrebbe portare esiti maggiormente negativi.

Durante la mia esperienza nello svolgimento del secondo modulo di tirocinio presso il Consultorio Familiare ULSS2 di Pieve di Soligo ho avuto modo di partecipare ad alcuni incontri per una situazione inerente la tematica del fallimento adottivo.

[89] percorsi-problematici-adozione_studiricerche_3.pdf (commissioneadozioni.it)

Per collegare i profili teorici dei primi due capitoli ad un caso pratico osservato durante la mia esperienza in Consultorio Familiare ho scelto di presentare un questionario all'Assistente Sociale che ha supervisionato il mio operato durante il periodo di tirocinio. Il questionario è formato da una serie di domande che fanno riferimento al caso in questione, ma anche ad aspetti più generali rispetto al tema del fallimento adottivo. La presentazione del questionario al professionista a seguito della stesura del caso mi dà modo di affrontare nella modalità concreta il tema da me trattato in questa tesi.

1. Presentazione del caso

B. è stato adottato nel 2009 insieme alla sorella D. dalla coppia F. R. e A. C..

B. e D. sono due fratelli provenienti dal Brasile che, dopo aver perso entrambi i genitori (la madre per morte causata della violenza inflittale da parte del padre e il padre di seguito per overdose) sono stati inseriti all'interno di un istituto in Brasile.

I minori hanno vissuto solo per un paio d'anni assieme alla famiglia biologica assistendo alle continue liti familiari e ai comportamenti non raccomandabili da parte di entrambi i genitori senza poter contare sull'aiuto di parenti stretti o amici e, a seguito della loro morte, sono stati inseriti in un istituto piuttosto rigido fino all'età scolare, fin quando poi dichiarati in stato di adottabilità e adottati dalla coppia F. R. e A. C..

I due fratelli sono sempre stati molto legati: la sorella più grande ha sempre cercato infatti, fin da piccola, di farsi carico del fratello e di impersonare le figure genitoriali che gli erano sempre mancate, sia a seguito degli eventi accaduti nel contesto familiare, sia a causa della scarsa assistenza sia sanitaria che affettiva e ai comportamenti violenti che si verificavano, da parte degli operatori in istituto, nei confronti dei bambini più piccoli, maggiormente punibili.

La coppia, formata dopo la separazione di F. R. con un ex coniuge, ha da sempre visto l'adozione come un percorso che deve essere intrapreso solo se consapevoli di tutto quello che può succedere; d'altro canto, però la ha anche sempre definita come una forma di "solidarietà", per aiutare i minori ad avere un futuro. Dopo essere riusciti ad ottenere il decreto di idoneità a seguito di tutto l'iter adottivo, essere riusciti ad avere la possibilità di conoscere i minori ed essere rimasti in Brasile per 50 giorni (30 giorni per legge sono di relazione con il minore e gli altri 20 giorni per espletare la pratica burocratica) è avvenuto l'abbinamento e i due minori sono stati portati in Italia.

I genitori hanno notato, a partire da poco tempo dopo l'arrivo dei due fratelli, alcuni comportamenti che riflettevano le situazioni di disagio ricevute.

È stato richiesto quindi al Consultorio Familiare e al Comune di residenza una forma di sostegno genitoriale e per i figli.

La sorella ha manifestato nel tempo infatti importanti difficoltà legate ad un deficit cognitivo, ed aggressività verso la madre, fughe da casa; a queste poi si sono susseguite l'accoglienza in Comunità Educativa e svariati ricoveri in Psichiatria, dove, nel periodo di permanenza, era anche in gravidanza. Uscita dalla Psichiatria è stata trasferita presso un'altra Comunità Educativa, dove le è stata effettuata una diagnosi medica che ha prodotto il risultato di *"disturbo borderline di personalità".*

A seguito di altri fatti avvenuti che non permettevano alla coppia di sentirsi al sicuro, dal Tribunale per i minorenni è stato disposto per la ragazza il divieto di rientro a casa e la permanenza per ancora un paio d'anni in comunità. Ad oggi vive con il compagno.

Durante tutto questo periodo, che ha fatto passare un bel po' di anni dall'arrivo dei minori, la coppia ha cercato di mettersi a disposizione completa per la situazione della figlia senza tenere conto di tutto quello che B. stava vivendo e pian piano interiorizzando, incrementato anche dal vissuto difficile.
I genitori adottivi lo hanno sin da subito descritto come *"un bambino tanto introverso"* quindi che interiorizzava tanto, senza raccontare a nessuno, questo spiegato però anche da alcuni atteggiamenti della coppia adottiva poiché, da quanto è emerso da alcuni colloqui con la coppia il clima familiare è stato caratterizzato fin dall'arrivo dei minori da una rigidità normativa non indifferente ed è emerso come in realtà l'aspetto affettivo, da parte dei genitori adottivi, spesso fosse assente.
B. è sempre stato spettatore quindi di problemi familiari, sentendosi sempre "il piccolo" della situazione, colui che non poteva esporre la propria opinione perché non ascoltato. Mettendo assieme tutto quello a cui ha assistito e la fine dei rapporti anche con la sorella che, dal momento in cui è stata allontanata di casa non ha più visto, lo ha segnato e modificato interiormente tanto da esplodere a partire dall'inizio della fase adolescenziale, momento in cui si sono presentate inizialmente forme di violenza fisica nei confronti dei genitori e a seguito anche accompagnate dalla rottura di oggetti.
Fin da subito la coppia ha giustificato la situazione e i comportamenti di entrambi i figli dicendo: "*è perché non volevano essere adottati, volevano essere liberi*".
B. viene definito come un ragazzo che contesta le regole anche se di fatto ne è abbastanza rispettoso. I genitori, a seguito dei primi segni di comportamenti violenti e la scoperta, da parte della madre che, nella cronologia del computer era stata formulata la ricerca "come uccidersi", hanno richiesto la valutazione di un Neuropsichiatra Infantile presso il Servizio per l'Età Evolutiva. Il Neuropsichiatra ha formulato la diagnosi di *"disturbo esplosivo intermittente e sintomi depressivi in soggetto con problemi strutturali dello sviluppo narcisistico e storia di adozione*".
Il ragazzo si è rivolto per un periodo, anche se in modo respingente, al servizio di consulenza psicologica del Consultorio Familiare, sospeso però poco dopo con l'interruzione, ancora più marcata, del dialogo con i genitori. Da colloqui con la coppia e sentendo in sede separata anche il ragazzo è emerso come ci siano stati nel periodo di adozione vissuti di incomprensione, di espulsione reciproca e sono state evidenziate fantasie, da parte della coppia, negative rispetto al futuro del minore.
B. ha inoltre riferito come già il legame affettivo con i genitori fosse difficile e per di più la presenza di una difficoltà di coesione tra i membri che compongono la famiglia allargata; il ragazzo quindi, anche in questo caso, non si è mai sentito "realizzato" nella relazione familiare.
Non si fa più coinvolgere, è peggiorato negli apprendimenti e non vuole più un supporto educativo per i compiti e, oltre a questo, non accetta nemmeno un nuovo aiuto da parte degli operatori del SEE.
Passato un po' di tempo il ragazzo viene rivisto dal Neuropsichiatra che vede noti sentimenti ancora più marcati di chiusura, apatia nei confronti dell'altro, immagine di sé negativa e aspetti depressivi.

Per quanto si è potuto osservare, gli interventi di protezione messi in atto dai genitori, attraverso la possibilità di supporto agli apprendimenti e agli aspetti relazionali, quasi messi in atto a loro discolpa, (attraverso interventi educativi poiché comunque il ragazzo continua a frequentare l'istituto tecnico industriale) potevano ritenersi sufficientemente adeguati ai bisogni del ragazzo che però si è sempre fortemente opposto agli stessi.

Allo stesso tempo le valutazioni effettuate e il tentativo di aggancio da parte dei Servizi specialistici non hanno portato ad alcun risultato sempre a causa della non disponibilità da parte di B..

La situazione affettivo relazionale è sempre stata estremamente complessa, soprattutto a causa della sua storia personale e familiare; lo stesso sta vivendo una condizione emotiva di costante tensione, irritabilità e chiusura anche nel contesto sì familiare, ma anche sociale e viene evidenziato inoltre come i genitori abbiano in diversi modi tentato di supportarlo non riuscendo però ad ottenere nessuna collaborazione da parte sua.

A seguito di un peggioramento della situazione comportamentale e psicologica e il rifiuto dell'assunzione dei farmaci che gli erano stati prescritti per il mantenimento di un adeguato comportamento, dopo aver quindi programmato un UVMD con il Medico di Medicina Generale, i Sevizi Comunali che avevano in carico il caso e gli operatori che collaboravano per quest'ultimo in Consultorio Familiare, B. è stato inserito in CSM (Centro Salute Mentale) poiché la problematicità che presentava diventava sempre più pregiudizievole sia per la sua sicurezza che per la famiglia e il contesto sociale.

Poco dopo l'inserimento in CSM il ragazzo tenta il suicidio e, a seguito di un'altra attenta valutazione, viene inserito in Psichiatria.

Quando la situazione sembra essere migliorata, passati circa due mesi, B. torna a casa, riinizia a prendere con regolarità i farmaci recandosi tutti i giorni in Psichiatria ma decide, essendo ormai maggiorenne, di andare a vivere via di casa. Convive in un appartamento, pagato però dalla coppia, con un uomo e da qui continua a frequentare la scuola in forma telematica. L'uomo riferisce alla famiglia adottiva che B. vive rintanato in camera e perennemente collegato in giochi online di guerre e armi.

La coppia, nei momenti in cui il ragazzo è a casa da solo, soprattutto nei fine settimana, poiché il coinquilino va via, non va a controllarlo poiché non vogliono che si senta oppresso.

Si è potuto capire, a seguito di colloqui, come i genitori abbiano da sempre visto un'alleanza continua tra i fratelli, anche se effettivamente non c'è nulla che la renda effettiva. Riferiscono che il fatto di aver preso la decisione di uscire di casa e avere meno rapporto con loro fosse influenzato dalla sorella che, ancora prima di essere allontanata dalla casa gli diceva sempre: *"ai 18 anni potrai fare quello che vuoi*".

I genitori sono più sereni poiché, da quando è fuori casa, anche loro litigano di meno e si sentono maggiormente al sicuro ma si rivolgono con cattiveria e espulsione nei confronti del servizio consultoriale perché dicono: "*a cosa serve che noi veniamo qui se non riuscite a fare nulla per noi e*

nemmeno per B.?", come in realtà già successo in precedenza, ma da questo momento ancora di più, la coppia si rivolgeva al servizio in modo staccato e molto minimale.
Quando termina l'anno scolastico il rendimento però è peggiorato e, da quanto stabilito inizialmente con i genitori, gli veniva pagato l'affitto solamente se si impegnava a scuola.
La madre quindi gli dice che, se vuole comunque riuscirsi a pagare l'affitto, dovrà trovarsi un lavoro.
L'estate parte per fare la stagione in Francia e tutto va bene, anche se il titolare del posto dove esso si trova definisce B. come un ragazzo poco colloquiale e molto immaturo per la sua età.
Tornato in Italia la situazione si aggrava nuovamente, il ragazzo esprime disagio ancora più forte, scappa di casa per un paio di giorni e cerca nuovamente il suicidio, questa volta in modo ancora più crudele.
Si cerca di mettere in atto quindi un progetto per l'inserimento di B. in un Centro ma questo non viene accettato dal ragazzo perché: "*non voglio avere a che fare con operatori o altri ragazzi"*. I genitori si rivolgono a lui quasi in forma punitiva, sapendo che non voleva essere inserito in una struttura, riferendogli che, se la situazione non fosse cambiata, lo avrebbero fatto inserire in un Centro Diurno.
B. si rivolge spontaneamente al servizio del Consultorio esprimendo ancora una volta una grave forma di disagio nei confronti della famiglia, con cui ha alzato ancora di più un muro e ha dato vita ad un'escalation di agiti aggressivi però ricambiati anche da parte della famiglia.
Si inizia a pensare alla possibilità di una famiglia affidataria magari per alcune ore al giorno ma la coppia venendo a conoscenza di questo pensiero si rivolge al servizio dicendo: "*se questa è la proposta, noi chiudiamo*".
B. ancora una volta non accetta la proposta nuovamente fatta dell'inserimento in Centro vissuta come un attacco a sé e in collusione con i desideri dei genitori. Il ragazzo butta nel cestino della spazzatura le medicine e il foglietto con i prossimi appuntamenti al servizio e, dal giorno seguente il Consultorio non riesce ad avere più nessun tipo di contatto con il ragazzo.
Viene poi convocato il padre da solo. Il Consultorio ha preso questa decisione perché ha da sempre visto nella figura del signore A. C. una volontà di sostenere maggiormente il ragazzo.
D'altro canto, però dice che teme per l'incolumità della moglie perché B. è diventato ancora più aggressivo. Il Consultorio si rende ancora una volta disponibile anche per la moglie e il figlio, ma spetterà ai coniugi la decisione di continuare o meno il percorso al servizio restando sempre a disposizione anche di B., se lo chiederà. Gli operatori del Consultorio, quindi, chiedono al signore A. C. di riferire la loro disponibilità anche alla moglie e nel caso farsi risentire.
Passati mesi, la coppia F. R. e A. C., con l'assistenza di un difensore, e dopo aver sentito il ragazzo in giudizio con l'assistenza anch'esso di un difensore presuppongono che, per tutelare l'incolumità della famiglia, l'allontanamento dalla casa familiare di B. e un aiuto economico dei genitori per sostenere un affitto.

Il fallimento adottivo, in questo caso, nonostante il vissuto difficile dei minori che sicuramente ha influenzato i loro comportamenti e la loro crescita, sembra dovuto anche all'atteggiamento dei genitori adottivi che si sono posti, a volte, in una condizione di rigidità e di "non ascolto" nei confronti dei loro bisogni.

1.1 Questionario relativo al caso

1. Il periodo in cui ha iniziato a scatenarsi la situazione, era un periodo particolarmente difficile per la famiglia?
   Con il senno di poi, la genesi del disagio va cercata molti anni addietro, non ero io che avevo in carico la situazione ma altri colleghi. Negli anni precedenti la coppia ha avuto subito difficoltà con la sorella maggiore, tutti gli sforzi dei Servizi si sono concentrati sulla ragazza, sui genitori e sul trovare una comunità per distanziare e distendere le relazioni fra le parti. Nessuno probabilmente si è occupato del fratello minore che in silenzio ha vissuto quei mesi difficili familiari e ha covato dentro di sé rabbia e frustrazione che poi si sono slatentizzati con l'adolescenza.

2. Quale sarebbe stata la metodologia migliore, secondo lei, per riuscire a prevenire o per lo meno a rendere meno pregiudizievole questa situazione?
   Spesso non c'è il tempo per approfondire tutti i membri della famiglia, si lavora su ciò che viene portato in evidenza e si evita di scavare e in ultima analisi di prevenire escalation successive.

3. Avendo fatto parte dei professionisti che hanno partecipato alla costruzione di questo nuovo nucleo, aveva avuto magari una certa percezione relativa ad alcune caratteristiche che si sarebbero trasformate poi in condizioni di criticità per la relazione familiare?
   Non mi sono occupata all'epoca dello studio della coppia che aspirava all'adozione. Si sono posti, a distanza di anni, molto rivendicativi verso gli operatori che hanno sottovalutato, insieme a loro la difficoltà di procedere con l'adozione di due fratelli grandicelli e brasiliani. Da quegli anni in poi non si sono quasi più viste adozioni dal Brasile, considerate troppo difficili e con un iter pieno di corruzione.

4. La coppia durante il percorso adottivo ma anche nel periodo di post adozione ha chiesto aiuto nel momento in cui non riusciva ad affrontare determinate situazioni? Se sì, in cosa consistevano queste "fragilità"?

Purtroppo, pare che fin dall'inizio la sorella maggiore si sia posta in modo provocatorio verso la coppia affermando che loro non sarebbero mai diventati figli, loro erano e restavano brasiliani. La coppia pare abbia cercato vari aiuti. Una cosa però è certa non ha mai seguito un unico percorso, ne ha cambiati tanti, alla ricerca di trovare conferma sul fatto che non "era colpa loro" se le cose non andavano. Quasi per trovare autorizzazione ad essere espulsivi nei loro confronti.

5. Sono stati predisposti degli interventi per la famiglia quando la situazione si è presentata al servizio? Hanno partecipato tutti i soggetti della famiglia?
   Purtroppo il primo segnale di disagio è stato sottovalutato e non ne è stata capita la portata. Era partita una segnalazione dalla stazione dei CC per un intervento fatto a domicilio su richiesta dei genitori che si sentivano in pericolo per il comportamento del figlio che allora era ancora minorenne. La sorella dopo qualche anno di comunità si era trasferita a vivere a Padova con un compagno e non aveva più mantenuto relazioni con la famiglia adottiva e con il fratello.
   Tale richiesta è esitata con un nulla di fatto, nel frattempo la crisi era rientrata e non si è approfondito oltre. Invece sarebbe stato molto meglio approfondire e iniziare una vera e propria presa in carico della famiglia adottiva che cominciava a dare segni di difficoltà anche con il secondo figlio.

6. Come si è comportato il ragazzo nei confronti del Consultorio Familiare o del servizio che ha cercato di far fronte alla situazione che esso stava vivendo?
   Credo che nella prima valutazione, su richiesta della Procura Minorile sia stato abbastanza facile agganciarlo, era minorenne, c'entrava un Tribunale, non così la seconda volta quando è arrivato inviato dalla Psichiatria dopo il ricovero ospedaliero dovuto al tentativo di suicidio, attraverso l'assunzione di farmaci. Si è posto in modo schermato, non credeva che i Servizi potessero aiutarlo, lui chiedeva che qualcuno aiutasse i propri genitori a capirlo e comprendere le sue richieste.

7. Il ragazzo, oltre che con la famiglia, ha avuto dei risvolti negativi anche nella vita esterna a quella familiare?
   In particolare, il rendimento scolastico che non era mai stato così buono, tendeva a peggiorare, era per lui un modo di punire i suoi genitori, andando male a scuola, rispondendo male in casa, andando via con gli amici senza rientrare all'ora stabilita.

8. Nel momento in cui si è trovata davanti alla coppia che effettivamente realizzava che la situazione non avrebbe portato nulla di positivo, veniva messa in discussione, da parte loro,

anche una certa "rigidità" del sistema famiglia? L'iniziale crisi, secondo lei, può essere stato un modo anche per la coppia di rimettersi in discussione e rimettere in discussione la propria storia personale compresa la scelta adottiva?

La conduzione dei colloqui è sempre stata di tipo psico-sociale ed eravamo due nuovi operatori rispetto alle passate prese in carico. Purtroppo posso dire che inizialmente ho condiviso con la collega psicologa una conduzione morbida, piena di comprensione, allo scopo di creare una relazione d'aiuto e poi una volta creata l'alleanza poter spingere la coppia verso scelte più tutelanti e invece, via via che passavano i mesi i genitori diventavano sempre più espulsivi, a quel punto avrei voluto assumere io una conduzione più direttiva, ma non ne ho avuto la possibilità e abbiamo perso la situazione: il giovane ha smesso di recarsi dalla sua psicologa e i genitori a quel punto hanno ritenuto tempo perso il continuare a venire da noi. Hanno preferito rivolgersi ad un avvocato che ha fatto istanza per vedersi autorizzati dal Giudice Ordinario ad allontanare il figlio da casa ritenuto pericoloso per l'incolumità dei genitori.

9. Quali sono, secondo lei, gli elementi fondamentali in una relazione che portano a prevenire situazioni critiche come il fallimento adottivo?

   Non lasciare soli i genitori, insistere nel proporre attività di supporto sia da soli che in gruppo, e se si vedono situazioni critiche agire prima che i figli siano maggiorenni, ci sono maggiori margini di recupero, quando sono adulti molto meno.

10. Nel momento in cui quindi la famiglia riscontra una certa difficoltà nella relazione con il figlio e si rivolge al servizio per avere una forma di sostegno, quale è il funzionamento delle organizzazioni coinvolte nel processo adottivo di fronte ad una crisi?

    Inizia la presa in carico psico-sociale della coppia, con interventi anche domiciliari per verificare le dinamiche e la qualità delle relazioni anche a domicilio (questo intervento, per esempio, nel caso in questione non mi è stato possibile attuarlo a causa della non disponibilità da parte della coppia). Gli operatori possono essere quelli che li hanno conosciuti all'epoca dell'adozione o nuovi se nel frattempo i vecchi non sono più in servizio. Nella mia esperienza conviene se possibile mantenere la presa in carico con i primi operatori.

11. Perché alcune coppie, pur vedendo che la situazione non è positiva, non cercano di rivolgersi al servizio per affrontare e cercare di ridurre il più possibile le probabilità che si arrivi ad un effettivo fallimento adottivo?

    Ecco, questa è la domanda clou! E voglio essere molto trasparente su questo. Quando valutiamo le coppie idonee all'adozione c'è dentro di noi operatori qualcosa che ci farebbe dire e

sottolineare le difficoltà, le criticità, i dubbi, le fatiche… poi ci sono anche i punti di forza, le competenze, le abilità, le aperture, le disponibilità… e le coppie a volte si sentono giudicate (potrei fare un lungo elenco di giudizi: perché volete un figlio? Non state bene voi due? Cosa vi manca? Perché non avete voluto fare PMA? Cosa vi frena? Problemi morali? Paura delle medicine? Che nasca malformato?) invece che valutate con un po' di distacco… ecco che tornare è come mettere a nudo che non ce l'hanno fatta. Un altro aspetto che per anni si è cercato di dimostrare che una volta formata la famiglia, che questa sia naturale o adottiva è la stessa cosa.

L'abbandono, il desiderio per un figlio di essere allevato da chi l'ha generato che non si cancella, ma anche lo stesso pensiero dei genitori che quello non è il proprio figlio naturale e che loro, insieme, non sono riusciti a dare vita ad un "proprio", sono tutte caratteristiche intrinseche all'adozione. Il fallimento adottivo sarebbe quindi un'altra forma di insuccesso e, piuttosto, è meglio non rivolgersi a nessuno e cercare di non dare troppo peso "*ad una cosa che può essere passeggiera".*

È un concetto difficile da metabolizzare per molte coppie, ma dovrebbe essere, soprattutto da parte di noi come servizio, sostenuta.

12. Secondo lei il periodo di sostegno post adottivo è effettivamente sufficiente per vigilare e accompagnare la formazione del nuovo nucleo adottivo, visto come molte delle difficoltà emergono fin dall'inserimento del minore ma poi si fanno effettivamente complicate con il passare del tempo? Pensa che gli operatori dei servizi territoriali possano effettivamente sostenere in modo esaustivo il percorso post adottivo con le proprie conoscenze e abilità, fornendo gli strumenti necessari per superare determinate difficoltà?

    Sono convinta che noi operatori abbiamo tutte le competenze per sostenere queste famiglie, tanti corsi di aggiornamento forniti dall'azienda. Serve però essere più presenti con le famiglie, istituzionalizzare dei percorsi, non attendere che siano loro a cercarci, ma in qualche modo studiare dei modi per cui nessuno possa essere lasciato solo. Dobbiamo imporcelo come dovere istituzionale, non è possibile sentir dire… ho adottato e nessuno mi ha mai telefonato per sentire come stavamo… questo è successo complice il pensionamento di operatori e il non passaggio di situazioni che per errore sono rimaste non sostenute…

13. In che modo, secondo lei, gli operatori possono svolgere la propria forma di vigilanza e sostegno senza sembrare invadenti e definibili solo come "controllori"?

I gruppi di coppie che hanno adottato dovrebbero diventare obbligatori, sono forse faticosi da organizzare per noi operatori, ma danno tante soddisfazioni, è bello sentire che le risposte alle coppie in difficoltà gliele danno altre famiglie anziché gli operatori…

14. Crede che la preparazione dei professionisti che collabora all'interno del servizio sia nel, ma anche dopo il percorso adottivo, adeguata a favorire lo sviluppo di legami sereni all'interno del nuovo nucleo?
    Non so se ho capito la domanda, c'è forse qualche errore di battitura. Nel sostegno alla famiglia adottiva tanto possono fare anche i colleghi dei Servizi per l'età evolutiva, a fianco degli operatori dell'equipe adozione che seguono i genitori. È importante avere dei pareri terzi, su questioni riguardanti il funzionamento del figlio, a volte sono precipue alle questioni adottive, altre volte invece sono tipiche dell'età di tutti i minori, siano essi figli naturali o adottivi. Non ci dobbiamo dimenticare che i figli hanno il compito di innovare le epoche in cui viviamo, non sono i genitori che hanno questo compito ma le nuove generazioni!

15. Nel momento in cui il/i figlio/i adottivi vengono allontanati dalla coppia adottiva e magari reinseriti all'interno di un'altra struttura quali sono i doveri della coppia (economici, cognome, aspetti legali ecc…)?
    I doveri per dei genitori adottivi sono prima di tutto quello di non abbandonare il figlio in struttura, specie se sono previste le visite e le telefonate, poi cercare di essere sostenuti e seguire un percorso per aumentare la consapevolezza di cosa non ha funzionato e di come poter recuperare la relazione piena o almeno in parte col figlio. Economicamente devono contribuire al mantenimento del figlio in struttura. Nelle situazioni che ho visto di fallimento adottivo il cognome è rimasto quello degli adottivi, non credo sia modificabile… non si riavvolge il nastro dell'esistenza, si può solo andare avanti e farsene una ragione, una volta cresciuti, del fatto che anche i "secondi" genitori non sono stati in grado di crescerti…

16. Per la coppia adottiva avere la possibilità di confrontarsi con altri genitori adottivi che possono vivere nello stesso momento le stesse problematiche e difficoltà pensa che sia una modalità efficace?
    Molto efficace! Su questo vanno investite risorse (nel senso di incaricare a tenere gruppi anche non necessariamente gli operatori delle equipe adozioni) e maggior formazione!

2. Presentazione del caso

E., D. e A. sono tre fratelli adottati nel 2005 dalla coppia D. C. e C. B.. Sono tre fratelli di età differenti tra loro, provenienti dalla Russia, affidati ad un istituto dal nonno paterno che, non avendo un supporto da parte di altri adulti del nucleo familiare, non riusciva a provvedere alla loro crescita.

Madre e padre sono deceduti nel 2002 di Epatite quindi i bambini si sono trovati a vivere, per circa un anno, con il nonno che era solo e aveva un'età avanzata. Quest'ultimo, rendendosi effettivamente conto della sua impossibilità di provvedere ai bambini in modo sano per la loro crescita ha quindi preso la decisione di affidare i minori ad un istituto che li avrebbe sicuramente aiutati a trovare una famiglia che li avrebbe saputi crescere ed amare.

Poco tempo dopo, nel 2005, la coppia D. C. e C. B., inizialmente rivoltasi al servizio Consultoriale a seguito dello svolgimento del percorso di PMA con esito negativo e quindi la volontà di intraprendere il percorso adottivo, riceve la chiamata di convocazione da parte del Tribunale dei minorenni che chiede loro se sarebbero stati disponibili ad accogliere non solo due fratelli, come avevano esplicitamente richiesto, ma addirittura tre.

La coppia, felice di quello che sarebbe stato il loro futuro come "famiglia competa" accettano e, dopo essere andati in Russia, aver effettuato tutta la parte di avvicinamento ai minori e la procedura burocratica, tornano in Italia con i tre fratelli, fin da piccoli molto legati tra loro.

I minori, arrivati in Italia, avendo già comunque l'età per essere inseriti nel contesto scolastico, dopo un periodo iniziale di permanenza nel nuovo contesto sociale, con una nuova cultura, lingua e usanze, vengono inseriti alla scuola materna ed elementare. Da quanto emerge nel contesto scolastico, oltre un iniziale momento di "disagio" per l'inserimento in un ambiente del tutto nuovo e quindi una fatica ad integrarsi, le problematicità riguardavano anche la lingua, il fatto di non essere più tutti e tre insieme e la difficoltà di non essere nemmeno capiti dagli altri. Con il passare del tempo sembra, sempre di più, che i minori cerchino e riescano a farsi capire attraverso il contatto sia con le insegnanti, sia con i compagni. Viene accertato che il fratello più piccolo presenta un ritardo lieve e quindi vengono attuate, in primis dalla famiglia ma anche dalla scuola, forme di sostegno per aiutarlo sia nell'integrazione ma anche nel percorso scolastico.

Nel 2009 la coppia annuncia ai fratelli di aspettare una sorella. Quando nasce sembra che il clima familiare, che fino a poco prima vedeva i tre fratelli al centro dell'attenzione, si sposti solamente sulla sorella. Questo evento ha portato la coppia a sentirsi effettivamente "realizzata" per aver dato alla vita una bambina "loro".

I rapporti con i genitori adottivi, soprattutto per quanto riguarda la sorella più grande, che si vede nuovamente "abbandonata" e con il carico di due fratelli che effettivamente chiedevano "aiuto" per la loro crescita funzionale ai genitori, vedono l'inizio di una relazione molto travagliata.

Nel contesto scolastico si risentono per tutti e tre i fratelli le conseguenze e si presenta proprio un ritiro sociale dovuto sicuramente anche dalle esperienze pregresse all'adozione ma che si sono accentuate a seguito di questo fatto poiché entrambi i genitori si dedicavano esclusivamente alla bambina più piccola essendo che i fratelli ormai "*erano già grandi*".

Il passare degli anni e le effettive litigate nel contesto familiare sia tra i bambini ma anche tra i bambini e i coniugi e i genitori stessi, porta alla separazione di D. C. e C. B. che però scelgono "*per il bene dei bambini*", di rimanere entrambi nella stessa casa e di vivere nei due piani di cui essa è composta. In questo modo sarebbero riusciti entrambi a vedere tutti i minori e aiutarsi comunque nei momenti di bisogno.

Questo però il più delle volte non è stato funzionale. I minori infatti si vedevano, ancora una volta in una posizione di stallo tra due genitori che, oltre a fare fatica nel comunicare, quando si trovavano litigavano e che però non prendevano posizione nell'allontanarsi effettivamente l'uno dall'altro.

Questa situazione ha portato così i fratelli, oltre a sviluppare dei comportamenti devianti, a non fidarsi, ancora una volta, della figura genitoriale che non è mai stata presente. Per il fratello più piccolo, inoltre, è stato ancora più difficile poiché, non sapendo gestire autonomamente determinati aspetti della sua vita, sentendosi abbandonato sia dai genitori, ma anche in quel momento dai fratelli che non sapevano come gestire la situazione, ha iniziato a prodursi deliberatamente lesioni sul corpo per rendersi maggiormente visibile ai loro occhi esprimendo così la forma di disagio che stata vivendo interiormente.

Il servizio consultoriale, a seguito della fine della procedura per l'effettiva adozione, ha svolto il monitoraggio post adottivo che, essendo stata della durata di due anni per la difficoltà integrativa dei minori, ha sempre però visto i genitori impegnati nella loro crescita funzionale. Nel momento in cui si sono cominciati a presentare i primi segnali di problematicità però la coppia non si è rivolta subito al servizio poiché da quanto affermato da quest'ultima: "*non volevamo che la situazione, che per noi in quel momento non era effettivamente grave, finisse con l'allontanamento dei nostri figli".*

Per loro quindi, dal momento in cui è stata richiesta la forma di supporto da parte del servizio consultoriale, veniva effettuato un incontro ogni due settimane, in cui tutta la famiglia si impegnava a recarsi al Consultorio Familiare. Questi incontri venivano effettuati con la compresenza sia dell'Assistente Sociale ma anche dello Psicologo che, fin dall'inizio del percorso adottivo avevano conosciuto la coppia e la situazione dei minori.

Mentre questi incontri, che inizialmente vedevano i genitori e i figli in una posizione maggiormente partecipe e attiva, con un servizio che gli dava modo di esporre i propri pensieri senza sentirsi giudicati ed anche con una forma di mediazione sicuramente specializzata, via via andando ha portato ad un modo di pensare al servizio come attività di controllo e all'utilizzo di queste prestazioni che non sembravano essere efficaci, tanto che: "*veniamo qui ma poi a casa effettivamente nulla cambia, mi sembra una perdita di tempo*".

I tre fratelli, dopo aver lasciato il servizio consultoriale non hanno più voluto avere alcun rapporto con quest'ultimo poiché convinti del fatto che la forma di sostegno fosse solamente a favore dei genitori.
Il signor C. B. decide anch'esso di interrompere il percorso perché non aveva ancor più nessuna motivazione per continuare quest'ultimo, mentre la signora D. C. ha continuato a rivolgere al servizio per avere una forma di supporto attraverso un parere esterno e professionale.
I fratelli, coalizzati, dopo aver visto ancora una volta una non propensione da parte dei genitori nel volerli aiutare e ricostruire un rapporto effettivamente familiare, attuano dei comportamenti nei confronti dei genitori pericolosi per la loro incolumità, ma anche nei confronti della sorella più piccola.
A seguito di continue rivendicazioni e la paura proprio da parte degli ex coniugi di affrontare i figli che mettevano in atto comportamenti violenti gravi nei loro confronti e in loro stessi, e per tutelare la crescita dei minori, l'Autorità Giudiziaria dispone il decreto di allontanamento con conseguente inserimento dei due fratelli più grandi in Comunità differenti e l'inserimento in una struttura specializzata per il fratello minore.
Il fallimento adottivo, in questo caso, nonostante il vissuto difficile dei minori che sicuramente ha influenzato i loro comportamenti e la loro crescita, sembra dovuto anche all'atteggiamento dei genitori adottivi che hanno dato modo ai figli di sentirsi nuovamente abbandonati, senza avere una continuità nella forma di supporto che solo una famiglia è in grado di dare.

CONCLUSIONI

L'adozione è un'azione umana a grande vantaggio della relazione, ma è allo stesso tempo un processo complesso, con bambini che entrano nella nuova famiglia con molteplici problematicità che spesso possono essere ricondotte a prima dell'inserimento e che portano ad una non sicurezza relativa alla buona riuscita della relazione.

Nel momento in cui parliamo di adozione, sia essa nazionale ma anche internazionale, facciamo riferimento a quell'istituto giuridico che permette il formarsi di una filiazione civile che sorge non per vincolo di sangue, ma per un rapporto giuridico che si costituisce mediante il consenso di un adottante e di un adottato con le forme e condizioni stabilite dalla legge, per garantire la tutela e la protezione dei minori che si trovano in una condizione pregiudizievole per la loro crescita.

L'istituto, nella moderna concezione, è stato introdotto con la Legge 5 giugno del 1967. Prima di questa data, a tutela dell'"infanzia abbandonata" esisteva l'istituto dell'Affiliazione che non instaurava alcun rapporto di filiazione con la coppia e che era revocabile in qualsiasi momento.

L'Adozione poteva avvenire solo nel caso di maggiorenni per motivi di reciproca utilità tra adottante e adottato.

La Legge n. 184 del 1983, riformata dalla n. 149 del 2001, ha effettuato un cambiamento di prospettiva mettendo in primo piano l'interesse del minore abbandonato e il suo diritto ad avere una famiglia adeguata che lo sostenga e lo aiuti in tutte le fasi della sua crescita.

Questo percorso risulta, ad oggi, un fenomeno molto articolato a seguito delle trasformazioni socioculturali intervenute negli anni. È un percorso talmente complicato che è pure difficile parlare del "tipico" bambino adottato e della "tipica" famigli adottiva, a seguito infatti delle procedure diversificate a seconda del Paese e la discutibilità per quanto riguarda la messa in atto di queste modalità.

Ovviamente tutta quella che è stata la trasformazione legislativa ha dato il via ad un cambiamento nel modo di pensare e fare adozione. Mentre inizialmente si partiva dal pensiero che l'adozione veniva attuata per avere un erede, ad oggi le motivazioni che stanno alla base sono completamente diverse, così come tutto l'aspetto emotivo. Ancora oggi, attraverso la legislazione, non viene soddisfatto in modo esaustivo quello che è il percorso dell'adozione, molti sono ancora i vuoti che, un percorso così complesso, ha anche a seconda delle singolarità delle diverse situazioni. Nonostante ciò, però, le forme di supporto che i servizi cercano di attuare sono fondamentali e incentivano anche le coppie ad aspirare ad un percorso differente e ad una modalità di "fare famiglia" diversa.

Sicuramente senza il supporto di una normativa per l'adozione tutto il processo sarebbe pieno di criticità e sicuramente non supporterebbe, come obiettivo fondamentale, la centralità del minore; è quindi necessario che continui a svilupparsi tutto quell'aspetto legislativo relativo al supporto delle famiglie, della relazione tra genitori e figli e del rapporto del figlio al mondo esterno.

La coppia genitoriale non deve cercare di costruire il figlio che avrebbe voluto avere, deve invece aiutarlo a svilupparsi, secondo i suoi ritmi, a diventare ciò che vuole e può essere, in relazione alla sua storia personale.
È da definirsi come una doppia opportunità: per la famiglia, poiché "le viene affidata" una vita e può "sperimentare una nascita", riesce così quindi a dar vita alla genitorialità e alla continuità familiare nascendo come coppia genitoriale; ma anche per il minore che, nella maggior parte dei casi, non ha avuto la possibilità di avere affetto e cura.
È fondamentale quindi che la coppia adottiva sia adeguatamente preparata, istruita e sostenuta in tutto il percorso e soprattutto nella crescita funzionale dei bambini. L'amore per i minori non basta per garantire il successo adottivo, il nucleo familiare, una volta formato, deve essere sostenuto, aiutato e supportato nel lungo percorso che da quel momento li coinvolgerà e che cambierà completamente la loro vita.
I servizi territoriali devono quindi essere per la coppia un luogo di accompagnamento per una genitorialità consapevole.

Il presente lavoro di tesi ha evidenziato come le azioni professionali di preparazione dei coniugi all'adozione, di valutazione alla capacità genitoriale, il sostegno della fase di attesa, la preparazione dei minori, l'abbinamento e sostegno post adottivo, con sottolineatura alla fase dell'adolescenza possono contribuire a determinare la buona riuscita dell'adozione.
La messa in atto quindi di un percorso formativo che preveda il coinvolgimento attivo della coppia genitoriale è un aspetto fondamentale per dar vita alla buona riuscita dell'adozione. È centrale quindi il ruolo della preparazione e dell'accompagnamento della coppia verso l'acquisizione di capacità genitoriali nelle relazioni con figli già nati, con un bagaglio proprio di esperienze, abitudini, conoscenze e valori.
Necessario è dunque preparare la coppia adottiva in modo da facilitare la conoscenza rispetto ai bisogni degli adottati e ad incrementare le capacità dei futuri genitori adottivi.
Lo studio di coppia può essere definito come l'aspetto principale dell'adozione.
Nella maggior parte dei casi, le cause che portano al fallimento adottivo possono essere ricondotte all'incapacità di alcune coppie e ciò dimostra come durante la valutazione sia stato compiuto un errore da parte dei servizi nella verifica della coppia. Serve quindi un'attenta analisi rispetto a questo aspetto tenendo sempre presente che l'obiettivo è quello di stabilire quanto una coppia possa essere capace di far fronte ad una situazione, nella maggior parte dei casi, molto complessa.
Anche il momento dell'abbinamento è fondamentale poiché essendo i tempi di abbinamento, soprattutto per l'adozione internazionale, molto lunghi, non deve essere presa in considerazione solamente la

possibilità di abbinamento più vicina possibile, ma devono fare una scelta consapevole, caratterizzata da una completa accettazione reciproca ed effettivamente voluta.
L'abbinamento, quindi, dovrebbe essere attuato solamente se le necessità del minore e le capacità degli adulti di rispondere a questi bisogni coincidono.
Da quanto ho potuto osservare anche durante l'esperienza di tirocinio, anche la presenza di vuoti di sostegno e presenza nel percorso di attesa, da parte dei servizi può essere una forma di "non supporto". Questo momento non può essere considerato come qualcosa di lineare per tutte le coppie aspiranti e quindi il tempo di attesa può esporre la coppia ad essere maggiormente vulnerabili, ad una riduzione della volontà affettiva e al logorio che può portare alla creazione di uno stato di disagio della coppia.
L'attesa deve essere quindi incentivata da parte dei servizi e proposta come uno spazio di elaborazione della coppia e per preparare, ancor di più, la coppia alla creazione di un nucleo familiare con un bambino estraneo a quello che è il corpo dei genitori.
Un'adeguata preparazione porta anche ad una riduzione della probabilità che si verifichi il fenomeno del fallimento adottivo.
È perciò necessario che ci sia un intervento coordinato tra i servizi territoriali e, per esempio, gli Enti Autorizzati per aiutare la famiglia ad una consapevolizzazione del minore che potrebbe arrivare e soprattutto per dar vita ad un lavoro integrato che dia modo così di prevenire i fallimenti adottivi.
Come è emerso da questa ricerca e dalla mia esperienza di tirocinio in Consultorio, un aspetto a cui ancora oggi non viene data sufficiente importanza è la preparazione del minore.
Il minore, durante questo percorso, è soggetto a mutamenti continui, a partire dalla sua storia personale, ma anche tenendo conto di tutto quello che lo aspetterà ancora per molto tempo. Un aspetto che quindi dovrebbe essere fondamentale, ma che ancora oggi, dopo tutto questo tempo, non è stato attuato, è una preparazione adeguata del bambino all'adozione. Riconosco che effettivamente preparare un bambino in una fascia d'età piccola sia molto difficile, ma almeno, così facendo, si andrebbero ad evitare, o per lo meno attenuare, situazioni di disagio iniziale.
Come l'elaborazione di un eventuale lutto è fondamentale per una coppia genitoriale aspirante all'adozione, così anche l'elaborazione assieme al bambino del lutto rispetto alla famiglia che ha perso, tenendo conto però del futuro che lo aspetta, in modo da favorire il suo aprirsi a nuovi affetti, è un aspetto fondamentale su cui puntare.
L'adottato dovrebbe riconoscere l'appartenenza alla nuova famiglia e conoscere però anche la storia familiare con la consapevolezza delle origini differenti, acquisire la fiducia in sé stesso e negli altri, la capacità di amare l'altro e la disponibilità a fare propria la società.
Per risolvere questa problematica sarebbe quindi necessario sensibilizzare tutti i Paesi, soprattutto i Paesi esteri attraverso lo scambio di informazioni al fine di migliorare il vissuto del tempo di attesa anche per il bambino.

La fase del post adozione è un'altra fase cruciale nel percorso adottivo. Le coppie, investite da un insieme così vasto di emozioni, possono non accorgersi di determinati comportamenti che, se protratti nel tempo, possono portare a disagio e malessere familiare.
È necessario quindi che si sentano supportati dal servizio e che non si sentano monitorati o giudicati nel loro modo di "essere genitore", ma capiti, ascoltati e aiutati in modo tale da riuscire a soddisfare i bisogni del minore, a migliorare la risposta educativa e ad incrementare, ora concretamente, le loro competenze.
Il sostegno nel post adozione deve essere considerato come un fattore protettivo sia durante la creazione del legame ma anche durante i primi periodi di convivenza del minore con la nuova famiglia.
È fondamentale che tutti i soggetti che collaborano per la riuscita dell'adozione entrino in continua comunicazione lungo tutto l'iter, dal pre, al post e nella fase di attesa che permetta di monitorare e condividere le informazioni relative alla coppia, per poter attivare azioni congiunte per il loro sostegno.
Il lavoro di rete è quindi fondamentale per mettere in atto prestazioni nel modo più efficiente ed efficace soprattutto a livello preventivo.
Quando facciamo riferimento ad un lavoro efficace, infatti, c'è sempre collaborazione tra: servizi sociali, tribunale per i minorenni, Enti Autorizzati, operatori dell'équipe adozioni, operatori sociali.
Penso quindi che la scelta adottiva sia un atto d'amore nei confronti di qualcuno che ne ha veramente bisogno; è comunque un'incertezza continua, sia relativa al presente ma anche al futuro a cui però la coppia cerca di far fronte operandosi nel miglior modo possibile.
Può essere definita come la modalità per ridare ad una persona, attraverso la disponibilità di due adulti che solo lui un giorno chiamerà mamma e papà, il diritto di avere un futuro.
Questo percorso però può restituire un buon risultato solamente se tutti collaborano per la buona riuscita. Non è sempre scontato che tutto quello che verrà dato dalla coppia genitoriale, tutte le preoccupazioni dei nei suoi confronti, tutte le prestazioni che verranno messe in atto saranno effettivamente sufficienti.
C'è la possibilità, infatti, che l'adozione non riesca ad avere un risvolto positivo e quindi si presenti un'interruzione, transitoria o definitiva, del rapporto difficile tra genitori e figli che si concretizza con l'effettivo allontanamento del minore dal nucleo adottivo e con il suo collocamento in strutture, caratterizzato dall'impossibilità di mantenere nel tempo legami, dando così vita al fallimento adottivo.
È fondamentale quindi che ci sia un supporto continuo, sia nei confronti dei genitori ma anche del minore portatore di una propria identità ed un proprio vissuto. Il punto di partenza deve essere però la consapevolezza delle difficoltà che accompagnano da sempre la realizzazione di questo percorso, ma anche il mettersi in gioco aprendosi all'altro.
Dipende tutto dalla relazione che si andrà a creare tra coppia adottiva e minore, e da come la rete allargata e i servizi sosterranno, in modo efficace o meno, il nuovo nucleo familiare.

Il presente lavoro di tesi, pur non essendo del tutto esaustivo, apporta un piccolo contributo per la conoscenza del tema dei fallimenti adottivi attraverso l'analisi di testi giuridici e le conoscenze derivanti dall'esperienza di tirocinio svolto durante il percorso universitario presso il Consultorio Familiare.

BIBLIOGRAFIA

Allegri E. e Dellavalle M. (2021). *Complessità e interdisciplinarità: l'apporto del servizio sociale nel sistema di tutela dei minorenni.* Minorigiustizia n.1-2021.

Ammaniti M. e Gallese V. (2014). *La nascita dell'intersoggettività*. Milano. Raffaello Cortina Editore.

Artoni Schlesinger C. (2006). *Adozione e oltre*. Roma. Borla Editore.

B. Ongari e E. Ceccarelli. (2020). *La famiglia nella crisi adottiva: fallimento transiti evolutivi?*. Minorigiustizia n.2-2020.

Barni P., Rosnati R., Ranieri S. e Ferrari L. (2020). *Le crisi adottive: il punto di vista delle madri*. Minorigiustizia n.2-2020.

Bianchi D. e Pistacchi P. (2013). *Quando non si riesce a costruire relazioni. Il problema delle restituzioni.* Minorigiustizia n.2-2013.

Bianchi D., Ciccotti E. e Di Gioia R. (2016). *Finalità e contesto dell'indagine, in Adolescenti e adozione internazionale*. Roma. Carocci Editore S.p.A..

Bisio A. e Roagna I. (2009). *Adozione Internazionale di minori. Normativa interna e giurisprudenza europea.* Milano. Giuffrè Editore.

Cavanna D. e Migliorini L. (2014). *Fattori di protezione e indicatori di rischio nel percorso adottivo*. Minorigiustizia n.4-2014.

Centrella E. (2020). *Le interazioni violente all'interno della famiglia*. Minorigiustizia n.2-2020.

Cerullo F. (2020). *Crisi nelle adozioni e tutela dei minori*. Minorigiustizia n.2-2020.

Chistolini M. (2020). *Il Gruppo Adozioni Difficili, un'esperienza di intervento nelle gravi crisi adottive*. Minorigiustizia n.2-2020.

Colombi M., Daresta C., Fabietti G., Finzi I., Lecchi B. e Montalbetti P. (2021). *Interventi di tutela: il ruolo dell'home visiting nella rete dei servizi.* Minorigiustizia n.1-2021.

Dondi A. e Argento A. (2018). *La relazione psicosociale in adozione. Criteri e strumenti per la valutazione.* Milano. Franco Angeli Editore.

Drigo C., Rech F. e De Stefani P. Ufficio del Pubblico Tutore dei minori. (2010). *Orientamento per i tutori legali dei minori di età. funzioni, responsabilità e buone prassi.* Regione del Veneto.

Facchi G., Gislon M. C. e Villa M. (2017). *Adozione oggi. Percorsi di resilienza*. Sesto San Giovanni. Mimesis.

Fadiga L. (2003). *L'adozione.* Bologna. Il Mulino.

Galli J. e Viero F. (2003). *Fattori predittivi nei fallimenti adottivi*. Minorigiustizia n.1-2003.

Giusberti T. (2020). *Prendersi cura della famiglia adottiva per prevenire i fallimenti.* Minorigiustizia n.2-2020.

Greco O. (2013). *L'incontro con il bambino: costruire la continuità tra passato e presente*. Del Gallo Editori D.G.E. Greenprinting Spoleto.

Linee guida regionali, *L'adozione nazionale e internazionale.*

Lorenzini S. (2004). *Adozione Internazionale. Genitori e figli tra estraneità e familiarità.* Bologna. Alberto Perdisa Editore.

Miscioscia C. L. e Pugliese M. C. (2020). *Prevenire le crisi adottive: esperienze di gruppo per adolescenti e adulti adottati.* Minorigiustizia n.2-2020.

Moro A. C. (2019). *Manuale di diritto minorile.* Bologna. Zanichelli.

Oliverio Ferraris A. (2021). *Il cammino dell'adozione, conoscersi e diventare una famiglia.* Milano. BUR Editore Rizzoli.

Paradiso L. (2020). *Prepararsi all'adozione. Le informazioni, le leggi, il percorso formativo personale e di coppia per adottare un bambino*. Milano. Unicopli Editore.

Pavone M., Tonizzo F. e Tortello M. (1985). *Dalla parte dei bambini.* Torino. Rossenberg & Sellier.

Pregliasco R. *La dimensione europea nei servizi di sostegno e accompagnamento alle famiglie adottive.*

Ragaini C., Rosnati R. e Salvaggio I. (2013). *Quando l'adozione fallisce: un'indagine esplorativa presso il Tribunale per i minorenni di Milano.* Minorigiustizia n.2-2013.

Regione del Veneto, Giunta Regionale. (2004). *L'adozione nazionale e internazionale. Linee guida regionali.* Assessorato alle politiche sociali, volontariato e non profit. I sassolini di Pollicino n.7.

Regione del Veneto, ufficio del Pubblico Tutore dei minori. (2005). *La presa in carico, la segnalazione e la vigilanza per la protezione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza nelle situazioni di rischio e pregiudizio in Veneto.* Assessorato alle politiche sociali, volontariato e non profit. Palazzo balbi, Venezia.

Regione del Veneto, ufficio del Pubblico Tutore dei minori. *Orientamento per i tutori legali dei minori di età. Funzioni, responsabilità e buone prassi.*

Regione del Veneto. (2011). *La crisi dell'adozione*. Palazzo Balbi, Venezia.

Rossetti C. (2013). *Adozioni internazionali sul territorio e nei servizi*. Firenze. Istituto degli Innocenti.

Schofield G. e Beek M. (2013). *Adozione, affido, accoglienza. L'attaccamento al centro delle relazioni familiar*i. Milano. Raffaello Cortina Editore.

Selvaggio I., Ragaini C. e Rosnati R. (2013). *La funzione triadica del conduttore nei gruppi con genitori adottivi*. Cremona. Giuseppe Licari.

Sottile G. (2014). *Il fallimento adottivo. Cause, conseguenze, prevenzione.* Catania. Prova d'Autore.

Tonizzo F. e Micucci D. (2012). *Adozione: perché e come.* UTET Università.

Ufficio del Pubblico Tutore dei minori. *Orientamento per i tutori legali dei minori di età. Funzioni, responsabilità e buone prassi.*

Vadilonga F. (2010). *Curare l'adozione*. Milano. Raffaello Cortina Editore.

Vadilonga F. (2010). *Curare l'adozione. Modelli di sostegno e presa in carico della crisi adottiva.* Milano. Raffaello Cortina.

Vitrano F. (2020). *Non più e non ancora: interventi pluridisciplinari nelle crisi adottive.* Minorigiustizia n.2-2020.

Zanetta V., Bozzato R., Gnoato D., Ranzini C., Guglielmetti B. e Di Virgilio B. (2020). *Operatori in ascolto di genitori e figli adottivi per individuare criticità e risorse.* Minorigiustizia n.2-2020.

SITOGRAFIA

Adozione - faegn.it, www.faegn.it/Normativa/Adozione/adozione.html

Adozione | La Legge per tutti

ADOZIONE in "Enciclopedia Italiana" (treccani.it)

CIAI - Centro Italiano Aiuti all'Infanzia

Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza | UNICEF Italia

Corte costituzionale - Decisioni

Crisi adottive, minori devianti e neuroscienze: prove di dialogo - Giustizia Insieme

CfO-2-2018-Frisulli.pdf (consultorifamiliarioggi.it)

Gazzetta Ufficiale

Genitorialità - Wikipedia

Home - Anfaa Anfaa

Home Page - Commissione per le Adozioni Internazionali (commissioneadozioni.it)

http://www.istitutodeglinnocenti.it

https://temi.camera.it/leg18/

https://www.anfaa.it/famiglia-come-diritto/adozione/cose-ladozione/tipologie-di-adozione

https://www.minori.gov.it/it/notizia/sostegno-alle-famiglie-i-servizi-europa

La Convenzione de L'Aja - Commissione per le Adozioni Internazionali (commissioneadozioni.it)

percorsi-problematici-adozione_studiricerche_3.pdf (commissioneadozioni.it)

Rischio giuridico - Anfaa Anfaa

Sostegno alle famiglie, i servizi in Europa | Minori.it - Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza

Sostegno alle famiglie adottive (spai.it)

www.certidiritti.it

www.minori.it

www.minoriefamiglia.it

RINGRAZIAMENTI

Ringrazio la Prof.ssa Cinque, per avermi guidata nella fase più importante del mio percorso accademico.
Da tempo immaginavo e desideravo arrivasse questo momento. È stato un percorso lungo e spesso faticoso, tanti sono stati i momenti di stress e forte tensione, così come tante sono state le gratificazioni ricevute.
Dedico questo traguardo ai miei genitori, prima o poi tutte le ansie e le preoccupazioni che vi ho gentilmente donato dovevano essere ripagate. Grazie per avermi spronata e lasciata libera e indipendente nel mio percorso universitario, credendo nelle mie potenzialità e rimanendo in ogni occasione sempre dalla mia parte. Grazie a voi per avermi permesso di coltivare le mie passioni e i miei sogni, vi sono grata per i sacrifici che fate per me e Michele e spero che al più presto riuscirò a ricambiarli tutti.
Ringrazio Michele, per non avermi mai lasciata da sola; per non essere né avanti, né indietro ma accanto ad ogni mio passo. Il mio riflesso, il mio punto debole, fin da piccola sono cresciuta con un senso di protezione nei tuoi confronti, ad oggi invece sei tu a proteggermi, a supportarmi ed ascoltarmi, siamo una squadra e la mia vittoria oggi è anche la tua.
Grazie per dimostrarmi ogni giorno che non importa se saremo vicini o lontani ma tu ci sarai ed io ci sarò.
Ad Eva e Alessia, punto fisso nella mia vita. Grazie perché, nonostante gli anni che passano, mi fate rendere conto di quanto crescere insieme è stato e sarà per sempre bello. Grazie per essere una mia costante e per farmi da sorelle ogni giorno.
Ad Elia e Mattia, per non lasciarmi mai un momento tranquilla e per farmi sempre di più capire quanto io riesca, con voi, ad essere completamente me stessa.
Agli zii e alle nonne, per avermi fatta crescere una "ragazza per bene" e con dei sani principi, per avermi aiutata e supportata in ogni momento di crescita.
A Giulia, Agnese, Giada e Sofia, per essermi state accanto fin da piccola e per essere ancora parte integrante della mia vita.
A Sara, sostenitrice fondamentale in questo percorso universitario. Penso che senza non sarei riuscita a mantenere l'integrità mentale. Alla bellissima e genuina amicizia che si è creata e a quello che questi due anni ancora assieme ci riserveranno.
A Luisa, fonte inesauribile di pazienza e di consigli, grazie per le parole, per i silenzi e per tutto l'amore che mi hai sempre riservato. Nel tuo piccolo anche senza una parola ma semplicemente con un solo sguardo mi hai aiutata ad essere quella che sono. Grazie per avermi aiutata a capire che per raggiungere gli obiettivi è importante dare il meglio di sé con impegno e costanza. Grazie perché nonostante il mio carattere e i miei sbagli mi sei sempre stata accanto. Mi hai dato tanto senza volere nulla in cambio. Sei riuscita a sostenermi quando ero io stessa a buttarmi a terra. Grazie per essere la mia complice, sempre.
Ringrazio Jenny, la mia sostenitrice numero uno, a te, che non smetti mai di ricordarmi quanto io sia capace, va tutta la mia ammirazione.
A te dico grazie per avermi sempre ascoltata, per avermi incitata a seguire il mio cuore. Grazie perché mi fai sentire sempre capace di fare tutto, perché non importa se è per un semplice tagliarti la frangia o prendere

una decisione importante, ma quando mi dici: “tu ce la farai”, io ci credo davvero. Io e te siamo la dimostrazione che a volte la vita decide di farti incontrare una persona apparentemente tanto diversa da te ma tutto sommato più simile di quanto sembri. Non importa cosa ci riserverà il futuro, quando vedrai un po' di buio, ricordati che io sono sempre qua.

Ad Andrea, per essere il mio supporto morale. Per avermi aiutata ad affrontare quest’ultimo anno un po' meno pesantemente e avermi fatto credere di più in me stessa. Per avermi dato il coraggio di sperimentare nuove idee, di mettermi in gioco e di farmi capire che in fondo gli ostacoli esistono per essere superati.

Un grazie a tutte le persone quindi che mi hanno permessa di arrivare fino a qui e che spero continueranno a fare parte della mia vita.